

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE**TRA**

l'Automobile Club Roma (di seguito indicato anche come "**AC**"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 269, C.F. 00460880586, P.I. 00898491006, in persona del Presidente e legale rappresentante dott.ssa Giuseppina Fusco, che sottoscrive il presente contratto, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 55 del 29 ottobre 2021.

E

la società/ditta individuale denominata _____,
di seguito indicata anche come "**Delegazione**", con sede in _____
(____), Via/Piazza _____, C.F. _____,
P.I. _____, **PEC** _____, in
persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra _____
nato/a il _____ a _____ (____);

entrambe congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le "**Parti**";

PREMESSO CHE

- l'AC è Ente pubblico a base associativa ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, federato all'ACI, che persegue, quale scopo primario, l'incremento dell'associazionismo, la cura dei Soci e la prestazione dei servizi loro riservati secondo standard di qualità;
- l'AC svolge, inoltre, le funzioni istituzionali declinate negli artt. 4 e 36 dello Statuto, per il cui espletamento ha acquisito una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;
- ai sensi del "*Regolamento Interno della Federazione ACI*", approvato con Deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.roma.aci.it), che qui si intende richiamato, tali attività possono essere svolte, anche indirettamente, attraverso la rete delle Delegazioni, che gli Automobile Club scelgono nell'esercizio dell'autonomia ad essi riconosciuta dallo Statuto.
- pertanto l'AC, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attività istituzionali, intende incrementare l'associazionismo e promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI, anche mediante l'applicazione di un sistema incentivante finalizzato a tali scopi ;
- l'AC è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi del "*Regolamento Interno della Federazione ACI*" e del "*Regolamento d'uso del Marchio ACI*" (certificato di registrazione per marchi comunitari n. 013474796 del 21 aprile 2015);
- il marchio dell'AC, oggetto del presente contratto, è registrato con certificato n. 1445711 del 5 giugno 2020;

- la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l'interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/AC, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali;
- la Delegazione ha manifestato la volontà di svolgere le attività attribuite dall'AC con impegno, adoperandosi nel contribuire all'incremento della produzione associativa, e con professionalità, avvalendosi del supporto formativo, tecnico ed operativo fornito direttamente o indirettamente dall'ACI o dall'AC;
- la Delegazione dichiara di possedere i requisiti di legge e le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività presso l'esercizio commerciale indicato in premessa o, ove diverso, sito in _____, alla Via/Piazza _____, n. _____ CAP _____;
- la Delegazione è autorizzata a svolgere, presso il medesimo esercizio, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna all'integrale rispetto delle disposizioni normative regolanti il settore di attività e di fornire i servizi al pubblico secondo i migliori standard di qualità;
- l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pratiche automobilistiche, riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, patenti, ecc.) costituisce presupposto per l'affiliazione commerciale, ma è svolta dalla Delegazione in autonomia imprenditoriale ed organizzativa, sulla base delle disposizioni della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, in forza di autorizzazione e sotto la vigilanza della Città Metropolitana di Roma, degli Enti ed Autorità preposte;
- pertanto, la Delegazione riconosce che il presente contratto non regola le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e non costituisce in capo all'AC alcun potere o responsabilità in merito, stante l'assenza di competenze e poteri di vigilanza, autorizzazione e controllo;
- la Delegazione ha preso visione delle informazioni previste dall'art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129, indicate nell'Allegato "G" del presente contratto;
- il "*Regolamento Interno della Federazione ACI*" e il "*Regolamento d'uso del Marchio ACI*", pubblicati sul sito istituzionale dell'AC www.roma.aci.it (area "Amministrazione Trasparente"), si intendono richiamati nel presente accordo e conosciuti dalla Delegazione;
- la Delegazione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, altresì, il "*Codice Etico*", il "*Codice di comportamento dell'Automobile Club Roma*" e il "*Patto di integrità*", consultabili sul sito Internet istituzionale dell'AC;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Tutto quanto indicato in premessa e negli allegati costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è l'istituzione – ai sensi di quanto disposto dalla legge 6 maggio 2004, n. 129 – di un rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale l'AC concede alla Delegazione l'utilizzo del marchio ACI e AC Roma, il *know how* e i servizi associativi, nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi articoli del presente contratto. Nel *know how* si intendono ricomprese le iniziative di formazione e addestramento a vantaggio della Delegazione sui prodotti associativi, alle quali la Delegazione si impegna a partecipare.
2. La Delegazione prende atto che l'interesse primario perseguito dall'AC con la sottoscrizione del presente contratto è rappresentato dall'incremento della compagine associativa e dal mantenimento di una relazione con i soci improntata a soddisfare le esigenze a beneficio dell'immagine dell'Ente, divulgando e fornendo i prodotti e servizi associativi dell'ACI secondo elevati standard di qualità.
3. Oltre ai servizi aggiuntivi previsti nell'Allegato "B", che la Delegazione si impegna a prestare anche avvalendosi del supporto informativo e della collaborazione e assistenza dell'AC, l'Ente potrà estendere il rapporto contrattuale a ulteriori servizi e attività che l'ACI o lo stesso AC intendessero promuovere nel corso del periodo di validità del contratto. In tali casi, la Delegazione si impegna a prestare tali servizi e attività e a partecipare agli eventuali incontri di formazione e addestramento organizzati e convocati dall'AC.

Art. 3 – Produzione associativa

1. Per le finalità di quanto previsto nel precedente art. 2, la Delegazione, preso atto dell'interesse dell'AC di perseguire l'incremento dell'associazionismo e la cura dei soci, si impegna e obbliga espressamente a perseguire tale scopo e ad acquisire annualmente un numero di soci non inferiore a **100**.
2. Per sancire l'essenzialità di tale obbligazione, le Parti si danno reciproco atto che, in caso di grave inadempimento della Delegazione all'obbligo di cui al precedente comma, l'AC, in base al disposto di cui all'art. 17, avrà diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.
3. Le Parti specificano che per grave inadempimento legittimante la risoluzione a mente del precedente comma, dovrà intendersi la mancata produzione associativa nella misura indicata al comma 1 e/o la riduzione della produzione associativa in misura pari o superiore al **20% (ventipercento)** del portafoglio dell'anno precedente, sempreché non si riscontrino reali e documentate situazioni oggettive che, a insindacabile giudizio dell'AC lo giustifichino.

Art. 4 – *Know how*, servizi per l'avvio e la gestione della Delegazione

1. Nel contesto di quanto previsto dall'art 2, e in via continuativa per l'intera durata del contratto, l'AC si impegna a mettere a disposizione della Delegazione i servizi di cui al presente contratto (Allegato "C"), la propria esperienza e conoscenza (*know how*) in campo associativo, tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della comunicazione.
2. La Delegazione si impegna ad avvalersi di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure, attenendosi alle istruzioni operative fornite dall'AC. A tal fine, la Delegazione si impegna a partecipare alle riunioni, corsi di aggiornamento, addestramento e formazione organizzati, direttamente o indirettamente, dall'AC.
3. L'AC metterà a disposizione della Delegazione, direttamente o indirettamente, una serie di servizi strategici per l'avvio e la gestione della Delegazione indicati nell'Allegato "C" e provvederà ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dei servizi ai Soci, fornendo la consulenza e assistenza commerciale e tecnica necessaria.
4. L'AC si impegna, inoltre, a svolgere azione di formazione, di supporto, di assistenza e di interfaccia con l'ACI per la soluzione di problematiche procedurali e informatiche legate all'accesso e all'utilizzo delle piattaforme tecnologiche di cui all'art. 6 del presente contratto.
5. Le Parti si riservano di definire, in base alle esigenze della Delegazione, ulteriori modalità di assistenza e supporto ad integrazione e adeguamento dei servizi di cui ai precedenti commi.
6. L'AC potrà convocare un "Tavolo di attenzione" con la partecipazione di una rappresentanza delle Delegazioni quale sede di confronto e di scambio tra le Parti, in particolare sulle attività e servizi previsti nel presente contratto.

Art. 5 – Obblighi della Delegazione, marchio, insegna e materiale di comunicazione

1. Per tutta la durata del presente contratto, l'AC concede alla Delegazione l'uso del marchio dell'ACI/AC, ai sensi del "*Regolamento d'uso del marchio ACI*", che deve intendersi qui espressamente richiamato e che la Delegazione dichiara di conoscere.
2. La Delegazione si impegna a utilizzare il marchio dell'ACI/AC esclusivamente per il materiale di promozione e informazione associativa e previa autorizzazione dell'AC. Il marchio non può essere abbinato ad altre agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esulanti dal presente accordo, gestite dalla medesima Società o ad essa comunque riconducibili.
3. La Delegazione si impegna ad esporre e distribuire il materiale associativo fornito dall'ACI/AC riferito a prodotti, servizi, iniziative e campagne associative, tenendolo aggiornato e si impegna a rimuovere tempestivamente il materiale di comunicazione scaduto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla violazione di diritti di terzi.
4. La Delegazione si impegna, inoltre, a utilizzare l'insegna fornita dall'AC.

5. La Delegazione si impegna ad usare il marchio dell'AC, come pure eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere, in modo da non arrecare pregiudizio all'immagine e al nome dell'ACI e dell'AC e, comunque, nel rispetto del "*Regolamento d'Uso del Marchio ACI*", dei manuali di coordinamento grafico e/o delle istruzioni fornite dall'ACI o dall'AC.
6. La Delegazione non può utilizzare la denominazione "Automobile Club d'Italia" su nessun supporto materiale o immateriale, in abbinamento o meno con il marchio ACI o AC.
7. La Delegazione dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l'identificazione pubblica come Delegazione, sono e resteranno di proprietà esclusiva dell'ACI e dell'AC e che, dunque, ogni diritto derivante dall'uso di tali elementi spetta all'ACI/AC. La Delegazione si impegna, dunque, a non utilizzare, anche per acronimo, le denominazioni "Automobile Club" o simili nella propria ragione sociale o nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi o marchi simili o confondibili nonché ad evitare ogni utilizzo pubblicitario non autorizzato del marchio ACI/AC. La Delegazione si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall'ACI e dall'AC.
8. È fatto divieto alla Delegazione di concedere sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo l'uso del marchio ACI/AC, o parte di esso a terzi e di registrare domini Internet o "pagine" su social network che non consentano di differenziare la Delegazione rispetto all'Automobile Club Roma o all'Automobile Club d'Italia.
9. In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Delegazione si obbliga a cessare, entro i 30 giorni successivi, di fare uso del marchio, della denominazione e degli acronimi ACI e/o AC, di riprodurli in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, materiale od immateriale, interno od esterno. Entro tale termine, la Delegazione si impegna a rimuovere l'insegna esterna e a cessare qualsiasi riferimento alla affiliazione all'AC su documenti, ricevute o altra documentazione, in particolare consegnata a clienti.
10. In ogni caso di ingiustificato ritardo della Delegazione ad osservare quanto stabilito nel presente articolo sarà applicata a carico della Delegazione una penale giornaliera, consensualmente pattuita, in € 150,00 (centocinquanta/00) a decorrere dalla data di inizio della violazione, sempre fatto salvo, da parte dell'AC, il diritto al risarcimento del danno e la reintegrazione in forma specifica.
11. Qualsiasi uso del marchio ACI/AC non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 17, al pari di ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.
12. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI ed AC all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, al marchio specificato in premessa.

Art. 6 – Dotazione informatica e casella di posta elettronica

1. La Delegazione riconosce che, per operare quale esercizio a marchio ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la

gestione dei servizi oggetto del presente contratto nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, mediante sottoscrizione dei contratti presenti sul portale "Titano".

2. La Delegazione si impegna quindi, a proprie spese, a dotarsi esclusivamente degli applicativi software e telematici attraverso l'infrastruttura messa a disposizione da ACI per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, attraverso la Società ACI Informatica SpA. Pertanto, la Delegazione si impegna a sottoscrivere il contratto "Integra Top", con la facoltà di acquisire personal computer in comodato d'uso direttamente da ACI ("Integra Top" - opzione Noleggio HW), con configurazione ed installazione da parte di ACI Informatica SpA.
3. La Delegazione dovrà, inoltre, attenersi agli standard di dotazione informatica minima (hardware, software, sistemi di connettività e terminali POS) definiti nell'allegato al contratto "Integra Top". L'adeguamento ai suddetti standard dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Resta inteso che le specifiche di adeguamento potranno subire modifiche, in corso di efficacia del presente contratto, in base alle politiche commerciali e tecnologiche dell'ACI.
4. L'AC o l'ACI garantiranno alla Delegazione, direttamente o mediante ACI Informatica SpA, la formazione e addestramento all'utilizzo degli applicativi di cui al precedente comma, nonché l'aggiornamento, assistenza e manutenzione degli stessi.
5. La Delegazione si impegna a seguire le migliori prassi di sicurezza informatica (*cyber security*) e a fornire ogni dato ed elemento statistico utile per monitorare e migliorare la gestione degli applicativi informatici e la qualità dei servizi erogati. Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico della Delegazione (escluse quelle fornite a noleggio hardware da ACI).
6. La Delegazione si impegna a mantenere libera ed attiva la casella di posta elettronica istituzionale **RMXXX@delegazioni.aci.it**, riconoscendo che essa costituisce il mezzo ufficiale per le comunicazioni tra l'AC e la Delegazione. Le comunicazioni scambiate attraverso tale casella si intendono conosciute dalle Parti. La Delegazione, inoltre, si impegna a mantenere sempre attiva la casella di PEC individuata in premessa per le comunicazioni legali.

Art. 7 – Canone, compensi, incentivazione dell'associazionismo, incasso e versamento delle quote sociali, compensi per la Delegazione

1. Quale corrispettivo per il diritto all'uso del marchio ACI e dell'AC in qualità di "Delegazione" dell'Automobile Club Roma, la Società si impegna a pagare all'AC il canone annuale e gli eventuali incrementi, determinati sulla base delle regole previste nel "Capitolato commerciale" e secondo le modalità previste nell'Allegato "D".
2. Per i servizi di cui all'articolo 4, comma 4, la Delegazione si impegna a corrispondere all'AC il compenso di **€ 0,12 (zero/12)** per ciascuna operazione di riscossione delle tasse automobilistiche secondo i termini e le modalità stabilite nell'Allegato "D".
3. Nel comune intento di perseguire l'incremento dell'associazionismo, le Parti aderiscono e si impegnano a rispettare il sistema di incentivazione definito nel "Capitolato

commerciale" (Allegato "H"), che stabilisce le regole per la remunerazione alla Delegazione delle tessere associative, i compensi ulteriori riconosciuti alla Delegazione nel caso di raggiungimento degli obiettivi e i pagamenti dovuti dalla Delegazione all'AC nel caso di mancato raggiungimento degli stessi, allo scopo di assicurare l'efficacia incentivante ai fini dello sviluppo associativo.

4. L'AC si impegna a riconoscere alla Delegazione i compensi, nella misura indicata nel "*Capitolato commerciale*" e secondo le modalità e termini stabiliti nell'Allegato "H". Resta inteso che tali valori potranno cambiare in relazione alle politiche di prodotto e di prezzo adottate da ACI e dall'AC. Tali variazioni verranno comunicate alla Delegazione attraverso la e-mail istituzionale di cui art. 6, comma 6 o a mezzo PEC.
5. Il canone, i compensi e gli eventuali incrementi del canone determinati sulla base del "*Capitolato commerciale*" verranno corrisposti all'AC secondo le modalità indicate nell'Allegato "D". La Delegazione non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti delle quote associative a pena di risoluzione.
6. La Delegazione dovrà incassare le quote associative e riversarle secondo i termini, le modalità, i tempi e le condizioni indicate nell'Allegato "D", impegnandosi ad assicurare l'osservanza puntuale del versamento tempestivo e integrale delle quote. Resta ferma la potestà, da parte dell'AC, di operare modifiche unilaterali alle procedure indicate, da comunicare preventivamente alla Delegazione. A tal fine si impegna a sottoscrivere l'"Autorizzazione alla fatturazione dei compensi per conto della Delegazione" (Allegato "J").
7. La Delegazione non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, a pena di risoluzione.

Art. 8 – Spesa di ingresso per Delegazioni di nuova apertura, corrispettivi e compensi per l'AC

1. Per aderire al sistema di affiliazione, con la sottoscrizione del presente contratto la Delegazione di nuova apertura, fatti i salvi i casi di variazione della ragione/denominazione sociale o di trasferimento di sede, è tenuta a corrispondere all'AC l'importo di **€ 3.000,00 (tremila/00)** oltre IVA a titolo di spesa di ingresso, da regolare secondo le modalità previste nell'Allegato "D". Il pagamento della spesa di ingresso conferisce alla nuova Delegazione il diritto di ricevere l'insegna standard, di proprietà dell'AC, in comodato d'uso per tutta la durata del contratto e i servizi per l'avvio di cui all'art. 4 e all'Allegato "C".
2. Per il primo anno di affiliazione, la Delegazione di nuova apertura sarà tenuta a corrispondere il canone annuale di **€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00)**. Nel caso di sottoscrizione del contratto in corso di anno, la Delegazione di nuova apertura sarà tenuta a corrispondere, per il primo anno civile, il canone nella misura proporzionale al periodo decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre. A decorrere dal

successivo 1° gennaio, la Delegazione di nuova apertura sarà tenuta a versare il canone nella misura stabilita dal Capitolato Commerciale (Allegato “H”).

3. La Delegazione non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, a pena di risoluzione.

Art. 9 – Autonomia imprenditoriale e modalità di espletamento dei servizi

1. Le Parti si danno atto che la Delegazione, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, sia nei confronti dell'AC che della clientela e dei propri dipendenti. Nei rapporti con i terzi, la Delegazione è quindi tenuta a indicare la sua qualità di impresa indipendente dall'AC, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (quali, a titolo esemplificativo, l'insegna, il *layout* e l'allestimento dell'esercizio).
2. La Delegazione sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze, senza che in alcun modo si possa configurare, né da parte del delegato né da parte dei dipendenti dello stesso, qualsivoglia rapporto di dipendenza, subordinazione o para subordinazione con l'AC. Nello specifico, la Delegazione si impegna a selezionare il proprio personale in modo da conseguire quei livelli di professionalità e di qualità già menzionati in precedenza e ad osservare puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione contro infortuni, fiscalità, della tutela dell'ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.
3. La Delegazione si impegna a espletare le attività e i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACI e dell'AC. Si impegna, inoltre, ad uniformarsi agli standard e ai procedimenti operativi definiti dall'ACI o dallo stesso AC in funzione dell'intento di realizzare una organizzazione e gestione omogenea del sistema ed improntata alla qualità del servizio.
4. In ogni caso, la Delegazione si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo, nei rapporti con la clientela, il rispetto delle normative e delle procedure previste per l'espletamento di tutti i servizi, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nel rispetto delle linee guida riportate in Allegato “E”.
5. La Delegazione è tenuta ad applicare le quote sociali nella misura prevista dall'ACI e ad applicare gli sconti fissati nelle convenzioni nazionali o locali verificando, in capo al richiedente, la sussistenza dei requisiti. Analogamente, la Delegazione è tenuta ad applicare le tariffe stabilite per la vendita di ulteriori prodotti e servizi dell'ACI/AC secondo i listini previsti.
6. I locali per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto si trovano nella disponibilità della Delegazione e vengono da questa utilizzati per lo svolgimento delle attività e dei

servizi di cui al presente contratto. Gli oneri inerenti ai suddetti locali e della insegna sono interamente a carico della Delegazione.

7. La Delegazione si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo le esigenze dell'utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti. La Delegazione potrà variare gli orari di apertura al pubblico nel rispetto di quanto sopra indicato, dandone comunicazione all'AC con congruo preavviso per consentire l'aggiornamento delle informazioni pubbliche riportate sul sito istituzionale dell'ACI e dell'AC. Analogamente, dovranno essere comunicate all'AC le chiusure prolungate della Delegazione per ferie, festività o evenienze straordinarie.
8. Ferma restando l'autonomia imprenditoriale ed organizzativa della Delegazione, la Delegazione, quale impresa autorizzata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e convenzionali previste per le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, assicurando l'espletamento del servizio nel corso dell'orario di apertura al pubblico e la esposizione visibile del listino all'interno dei locali. La riscossione della tassa automobilistica deve avvenire, nel rispetto dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, secondo cui i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione devono essere effettuati attraverso «PAGO PA», l'infrastruttura tecnologica realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), che si avvale di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) autorizzati. Le attività di consulenza per l'esercizio dei mezzi di trasporto e di assistenza in materia di tasse automobilistiche devono essere espletate nel puntuale rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nell'Allegato "A". La Delegazione si impegna ad accettare i pagamenti con moneta elettronica.
9. La Delegazione dichiara di essere a conoscenza che l'AC, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, ha aderito al Comitato Unico di Garanzia dell'ACI per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; in tal senso, si impegna ad uniformarsi al principio delle pari opportunità nell'espletamento della propria attività e nei rapporti con il pubblico.
10. La Delegazione dà atto dell'impegno dell'AC nel campo del sociale e, in tal senso, anch'essa si impegna ad assicurare l'adeguatezza dei livelli di servizio e di accessibilità dei locali alle persone con disabilità e ridotte capacità motorie o sensoriali.
11. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, l'AC avrà diritto di effettuare, a mezzo di persone appositamente incaricate, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, visite, ispezioni e controlli nei locali, in modo da poter verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto al fine di assicurare i livelli di qualità dei servizi e la soddisfazione dei clienti.

12. La Delegazione si impegna a fornire tempestivamente all'AC e all'ACI tutte le informazioni necessarie per la gestione di reclami e/o segnalazioni, attenendosi alle prescrizioni comunicate dall'AC per la loro pronta risoluzione.
13. La Delegazione dovrà inoltre osservare le disposizioni dell'AC in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (applicazione "Socio Web" su sistema "Titano"), dedicando particolare cura all'inserimento completo ed esatto dei dati stessi, con particolare riguardo all'indirizzo e-mail ed al numero di telefono cellulare dei soci acquisiti.
14. La Delegazione si impegna a comunicare tempestivamente all'AC le informazioni anagrafiche, di contatto (telefono, email, ecc.) e relative ai servizi forniti, al fine di consentire l'aggiornamento dell'App su Smartphone e del sito internet istituzionale, attraverso la procedura ACI GEO.

Art. 10 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica. Obiettivi di vendita

1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Delegazione si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente contratto o, comunque, concorrenziali con quelle dell'AC e/o dell'ACI, o di società controllate dall'AC o dall'ACI stesso. In particolare, si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per attività svolte nel proprio esercizio.
2. Costituisce grave inadempimento abbinare, su supporti cartacei, digitali o su materiale di comunicazione cartaceo, digitale, su cartelli, insegne, affissioni, su siti internet, social network, app., ecc. i recapiti e i riferimenti della Delegazione ad altri marchi o ad altri punti vendita gestiti dalla Società o, comunque, ad essa riconducibili.
3. Ferma restando la facoltà dell'AC di aprire nuove delegazioni sul proprio territorio, la Delegazione prende atto di quanto segue:
 - a) che lo stesso ACI/AC può istituire delegazioni virtuali centralizzate (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti);
 - b) che l'AC può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate e partner, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali e/o della grande distribuzione.
4. Nell'ambito di una generale promozione del marchio ACI/AC, la Delegazione si impegna a commercializzare e a rivendere, secondo le indicazioni prestabilite, esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI/AC o, comunque, prescelti dall'AC. Nella prestazione dei servizi la Delegazione si atterrà alle istruzioni operative, logistiche (fermo restando il rispetto degli artt. 1766 e ss. c.c.) ed alle politiche commerciali predefinite dall'AC, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell'associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di acquisizione delle tessere.
5. La prestazione dei prodotti e servizi assicurativi da parte della Delegazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, richiede la previa formale autorizzazione da parte della SARA Assicurazioni SpA. L'adesione della Delegazione alla iniziativa di collaborazione tra ACI, SARA e SARA Vita, diretta a promuovere i prodotti assicurativi attraverso la distribuzione e raccolta del

“coupon” a marchio congiunto ACI/SARA, è subordinata alla sottoscrizione del contratto per adesione all’accordo di collaborazione tra ACI, SARA e SARA Vita nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportato in Allegato “L”.

6. La Delegazione si obbliga espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI/AC o dal marchio di aziende controllate o collegate allo stesso ACI/AC, o comunque prescelti dall’AC. Nel caso di giacenze in magazzino di prodotti in conflitto merceologico, la Delegazione provvederà a smaltirli.
7. Nell’ipotesi in cui la Delegazione dovesse contravvenire agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, l’AC avrà facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.. Contestualmente, la Delegazione dovrà rimuovere immediatamente il marchio dell’ACI/AC.
8. In vigore del presente contratto, oltre ai servizi di cui agli allegati “A” e “B”, le Parti potranno stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati prodotti e servizi, concordandone con l’AC modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita.

Art. 11 – Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing

1. Per tutta la durata del presente contratto, la Delegazione agirà nel rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall’ACI/dall’AC, esponendo e tenendo aggiornati tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati dall’ACI/dall’AC presso i locali della Delegazione, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta dall’ACI/dall’AC. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni, fatti salvi i casi in cui le iniziative siano limitate a particolari categorie di delegazioni.
2. Fatti salvi i casi di promozione di specifici servizi, nel caso essi siano riferiti ad una specifica categoria di appartenenza della Delegazione o, comunque, risultino attivi solo in alcune delegazioni, l’AC includerà la Delegazione in qualsiasi documentazione che riporti al pubblico le delegazioni della provincia di appartenenza.
3. Fermo restando l’impegno dell’AC a promuovere la realizzazione di campagne di marketing a sostegno delle attività della Delegazione, le Parti si danno atto che tali azioni rappresentano delle opportunità offerte alla Delegazione dall’ACI o dallo stesso AC, senza che costituiscano un obbligo da parte sia di ACI che dell’AC. La Delegazione potrà quindi promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, previa autorizzazione espressa da parte dell’AC.
4. Il titolare della Delegazione si impegna a prendere conoscenza, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole di pubblicazione di materiale (post, video, immagini, commenti, ecc.) sui social media, nel rispetto della “Social Media Policy” dell’ACI, di cui all’Allegato “I”.

Art. 12 - Obblighi di informazione

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti all'art. 13, all'atto della sottoscrizione del presente contratto la Delegazione dovrà allegare tutta la documentazione elencata nell'Allegato "F", ove questa non sia già in possesso dell'Ente.
2. La Delegazione si impegna, per tutta la durata del contratto, a informare l'AC di qualsiasi miglioria apportata, come pure di qualsiasi informazione o processo suscettibile di apportare miglioramento al sistema delle attività di cui al presente contratto, consentendo all'AC di farne uso liberamente.

Art. 13 – Intuitus personae, cessione del contratto, variazioni societarie e trasferimento di sede

1. Il presente contratto è stipulato in considerazione della compagine societaria o della ditta individuale titolare della Delegazione: resta dunque inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il preventivo consenso dell'AC.
2. Nel caso in cui la Delegazione, previa autorizzazione dell'AC, prosegua il rapporto di affiliazione con l'Ente a seguito di variazione della ragione sociale, la nuova Società conserva il know-how, l'insegna, la categoria ed il portafoglio Soci della precedente Delegazione ed è obbligata in solido con il precedente titolare nei confronti dell'AC e dell'ACI per il pagamento di debiti passati, presenti e futuri, convenendo che il mancato pagamento, secondo i termini previsti, costituirà inadempimento comportante l'immediata risoluzione del presente contratto e la conseguente cessazione della affiliazione con l'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Non sono in ogni caso ammesse denominazioni della ragione sociale che, anche per uso di acronimi, possano indurre a confusione con l'Ente pubblico "ACI" o "Automobile Club".
3. In caso di decesso del titolare della Delegazione, gli aventi causa del *de cuius* dovranno comunicare a mezzo raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni dalla data del decesso la propria volontà di proseguire il rapporto; in difetto il contratto si risolverà di diritto. Anche in caso di richiesta da parte degli eredi di subentrare nel contratto, tuttavia, la prosecuzione del rapporto rimane subordinata al preventivo benessere dell'AC. In caso di prosecuzione il contratto manterrà gli stessi termini e le scadenze originarie.
4. Allo stesso modo, il presente contratto viene stipulato in considerazione della compagine sociale, della persona del legale rappresentante e degli amministratori della Società. Pertanto, qualsiasi variazione della compagine sociale, degli amministratori e del legale rappresentante della Delegazione dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dall'AC.
5. Il trasferimento di sede della Delegazione dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dall'AC.
6. Le mancate comunicazioni e le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo costituiranno, per patto espresso, grave violazione contrattuale da parte della Delegazione e daranno diritto all'AC di risolvere il contratto immediatamente.

Art. 14 – Tutela dei dati personali del legale rappresentante in relazione al presente contratto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il legale rappresentante della Delegazione dichiara di essere informato, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità a questo comunque correlate.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").
2. La Delegazione garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente Contratto avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della Normativa Applicabile.
3. La Delegazione, relativamente ai dati personali trattati nell'esecuzione del presente Contratto, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR per l'acquisizione delle tessere associative e per i servizi di cui al presente contratto, nei termini previsti dall'Atto di designazione del Delegato quale responsabile del trattamento di cui è obbligatoria la sottoscrizione e il puntuale rispetto (Allegato "K").
4. La Delegazione si impegna ad esporre in modo visibile e tenere aggiornata l'informativa sulla privacy destinata ai soci dell'ACI, resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
5. Per ciascun socio nuovo o rinnovante, la Delegazione si impegna a far sottoscrivere al socio, conservare e rendere disponibile all'ACI e all'AC – in qualità di co-titolari del trattamento – la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) riportata nella seconda pagina del modulo di associazione generato dal sistema Socio Web.
6. In considerazione della autonomia imprenditoriale e organizzativa delle attività svolte dalla Delegazione quale studio di consulenza automobilistica e, comunque, di altre attività svolte e servizi prestati non oggetto del presente contratto, la Delegazione si impegna a rendere la opportuna e idonea informativa sul trattamento dei dati personali di cui conserva la titolarità, esplicitando chiaramente l'estraneità dell'ACI e dell'AC a qualsiasi trattamento o, nel caso di inserimento dei dati trattati in procedure gestionali dell'ACI/AC, nominando l'ACI e l'AC quale "Responsabile" del trattamento.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce causa di risoluzione immediata.

Art. 16 – Durata del contratto

1. La durata del presente contratto viene convenuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 o dalla data di sottoscrizione, se successiva, fino al 31 dicembre 2024 con espressa esclusione di ogni tacito rinnovo. Alla scadenza pattuita, pertanto, il contratto cesserà di spiegare efficacia senza bisogno di disdetta alcuna.

Art. 17 – Risoluzione del contratto. Obblighi conseguenti

1. Le Parti si danno reciproco atto che il contratto si risolverà con effetto immediato ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata A/R:
 - a) nel caso in cui la Delegazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto all'art. 2, commi 1 e 3; art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; art. 6, commi 2, 3 e 6; art. 7, commi 1, 3, 4 e 5; art. 8, commi 1, 2; art. 9, commi 1, 3, 4, 5, 8, 12 e 13; art. 10, commi 1, 2, 4 e 6; art. 11, comma 1, art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5; art. 15 commi da 1 a 6 e art. 21, comma 3;
 - b) nel caso di ritardo superiore a 60 giorni dalla data di fatturazione nel pagamento di canoni, quote sociali e somme comunque dovute dalla Delegazione all'ACI, all'AC e ad altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle proprie attività e, in ogni caso, qualora la Delegazione abbia maturato dei debiti nei confronti dell'AC e non abbia provveduto a ripianarli secondo i termini e le modalità comunicati dall'AC;
 - c) nel caso di assoggettamento della Società a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell'AC, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica/finanziaria;
 - d) nel caso in cui i comportamenti della Delegazione, dei suoi dipendenti e del personale dedicato ai servizi al pubblico possano nuocere all'immagine e al buon andamento dell'AC e dell'ACI;
 - e) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell'espletamento dei servizi e delle attività riferite al presente contratto;
 - f) nel caso di irregolarità nell'espletamento delle attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto, di violazione delle disposizioni, regolamenti e circolari di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 (Sportello Telematico dell'Automobilista) e D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 ("Documento Unico") e nel caso in cui, per qualsiasi motivo, alla Delegazione venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni o, comunque, l'AC venisse a conoscenza dell'avvio delle procedure di sospensione o revoca delle stesse;

- g) nel caso di mancato o irregolare espletamento, di revoca o sospensione dei servizi di riscossione della tassa automobilistica e di assistenza agli utenti.
 - h) nel caso in cui la Delegazione, ove non fosse ancora autorizzata allo svolgimento dei servizi di riscossione in materia di tasse automobilistiche, non avvii l'erogazione dei servizi stessi entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del contratto, ove il ritardo dipenda dal comportamento inerte della Delegazione;
 - i) nel caso di sussistenza, a carico del Titolare o dei membri della compagine sociale, dell'organo amministrativo, ecc. della Delegazione di motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche o di accertamento di gravi violazioni degli obblighi fiscali, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro o di tutela dei dati personali;
 - j) la ripetuta violazione delle raccomandazioni formulate dall'AC nell'ambito della procedura di gestione dei reclami da parte dell'utenza.
2. Nel caso di risoluzione per uno qualunque dei motivi previsti dal presente contratto, l'AC potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
 3. La Delegazione dà altresì atto che in ogni caso di risoluzione del presente contratto, essa non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
 4. In ogni caso di cessazione, risoluzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, la Delegazione sarà tenuta a restituire all'AC tutto quanto da questi fornito in esecuzione del presente contratto, nulla escluso, senza diritto a compensi e/o a indennizzi di sorta.
 5. Gli articoli e i prodotti caratterizzati dai segni distintivi dell'ACI/dell'AC, acquistati dalla Delegazione e non rivenduti a terzi, verranno trasferiti all'AC, a sua richiesta, e al medesimo costo sostenuto dalla Delegazione. La Delegazione cesserà inoltre di vendere qualsiasi prodotto o servizio a marchio ACI/AC o comunque prescelto dall'ACI.
 6. La Delegazione cesserà, nell'immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del marchio ACI/AC, di materiale, di logo, dell'insegna, del *know how*, delle informazioni riservate e di quanto altro concesso e trasferito dall'AC. In caso di ritardo e/o inesatto adempimento della Delegazione all'obbligo di cui al presente comma, le Parti convengono l'applicazione di una penale giornaliera a carico della Delegazione di €. 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 18 – Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso. Resta inteso che la eventuale disdetta inviata dalla Delegazione non potrà mai sanare gli inadempimenti in cui la stessa dovesse essere eventualmente incorsa a tale data, con facoltà dell'AC di far valere la risoluzione del contratto unitamente a ogni facoltà e/o diritto riconosciuto ad AC per contratto e/o per legge.

Art. 19 – Subentro nella gestione delle attività dell'AC

1. Nell'ipotesi in cui venisse costituita o incaricata dall'AC una società di servizi per la gestione dei servizi commerciali e amministrativi dell'AC medesimo, la Delegazione, con la firma del presente contratto, presta sin d'ora il proprio consenso al subentro di tale società nella gestione dei servizi commerciali e amministrativi riguardanti il presente contratto, come pure alla cessione totale o parziale alla medesima società del contratto stesso, riservandosi peraltro la facoltà di recederne qualora tale eventualità ne comportasse una oggettiva e gravosa modificazione rispetto alle attuali pattuizioni.
2. Anche successivamente alla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, l'AC potrà ridefinire le modalità di trasferimento diretto e indiretto del *know how* e servizi alla Delegazione.

Art. 20 – Obbligo di riservatezza

1. La Delegazione si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell'esecuzione del presente contratto o e che gli venissero forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.
2. La Delegazione si impegna altresì a non divulgare o utilizzare a profitto proprio o altrui, in pendenza e anche dopo la cessazione del presente contratto, le conoscenze tecniche ed amministrative acquisite dall'AC attraverso il rapporto di affiliazione, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.

Art. 21 – Informazioni sull'AC

1. La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo dell'AC, sulla natura e composizione della rete commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all'art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129 (Allegato "G").
2. La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza sull'appartenenza dell'AC ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, riconosce che alcune informazioni potranno essere soggette alle pubblicazioni previste dalle disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni a carico delle pubbliche amministrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la Delegazione, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna a rispettare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, il "*Codice di comportamento*", consultabile sul sito istituzionale dell'Automobile Club Roma (www.roma.aci.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sottosezione "Altri Contenuti" – "Prevenzione della Corruzione"). Parimenti, la Delegazione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il "*Codice Etico*" della Federazione ACI, consultabile sul sito istituzionale dell'Automobile Club Roma (www.roma.aci.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sottosezione "Disposizioni generali" - "Atti generali – "Regolamenti").

Art. 22 – Norme di chiusura

1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti tra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale, relativa al contratto di affiliazione commerciale.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.

Art. 23 – Modifiche al contratto

1. Fatti salvi i casi espressamente previsti, ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatta valere.
2. Le Parti si danno atto che, in aggiunta e a modifica degli allegati al presente contratto, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti e modificati quelli già predisposti. Fatti i salvi espressamente previsti, per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento al presente contratto ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le Parti.

Art. 24 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quanto previsto dalla legge 6 maggio 2004, n. 129.

Art. 25 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione riguardante l'attuazione, la modifica, la cessazione e/o la risoluzione del presente contratto, ivi incluse eventuali notifiche di atti giudiziari, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata, indirizzata unicamente come segue:
 - a. se all'AC: all'indirizzo Via Parigi, 11, 00185, Roma, RM
PEC: automobileclubroma@pec.aci.it
 - b. se alla Delegazione: all'indirizzo della Società e alla PEC dichiarata in premessa.Ogni comunicazione inviata a un indirizzo diverso dai precedenti, pertanto, dovrà considerarsi priva di efficacia.

Art. 26 – Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, comprese le controversie che dovessero insorgere per la determinazione di eventuali danni conseguenti a comportamenti della Delegazione in violazione di una qualunque delle clausole del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 27 – Oneri fiscali

1. Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente contratto sono soggetti ad IVA.
2. Le spese del presente contratto e gli oneri fiscali conseguenti sono equamente ripartiti tra le parti.

Art. 28 – Allegati costituenti parte integrante e sostanziale del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 23 del presente contratto, il contratto include gli allegati che seguono, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - A) Servizi da espletare in Delegazione – istruzioni operative
 - B) Servizi aggiuntivi della Delegazione – istruzioni operative
 - C) Servizi per avvio e gestione della Delegazione
 - D) Modalità di pagamento e di incasso
 - E) Regole per l'allestimento dei locali della Delegazione
 - F) Elenco documentazione richiesta alla Delegazione
 - G) Informazioni di cui all'art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129
 - H) Capitolato commerciale
 - I) Social Media Policy
 - J) Autorizzazione alla fatturazione dei compensi per conto della Delegazione (ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 e s.m.i.)
 - K) Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali
 - L) Accordo di collaborazione tra l'Automobile Club d'Italia, Sara Assicurazioni spa e Sara Vita spa - Coupon a marchio congiunto

Roma, _____

Automobile Club Roma
IL PRESIDENTE

Si sottoscrive, per integrale accettazione, il contratto e gli allegati, concluso per corrispondenza.

La Delegazione
Il Legale Rappresentante



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Delegazione dichiara di approvare espressamente ogni clausola del presente contratto da intendersi qui integralmente richiamata e in modo particolare gli articoli 3 (produzione associativa); 4 (know how, servizi per l'avvio e la gestione della Delegazione); art. 5 (Obblighi della Delegazione – marchio, insegna e materiale di comunicazione); art. 6 (Dotazione informatica, casella di posta elettronica); art. 7 (Canone, compensi, incentivazione dell'associazionismo, incasso e versamento delle quote sociali, compensi per la Delegazione); art. 8 (Spesa di ingresso per Delegazioni di nuova apertura, corrispettivi e compensi per l'AC); art. 9 (Autonomia imprenditoriale. Modalità di espletamento dei servizi); art. 10 (Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica. Obiettivi di vendita); art. 11 (Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing); art. 11 (Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing); art. 12 (Obblighi di informazione); art.13 (*Intuitus personae*, Cessione del contratto, variazioni societarie e trasferimento di sede); art. 14 (Tutela dei dati personali del legale rappresentante in relazione al presente contratto); art. 15 (Trattamento dei dati personali oggetto del contratto); art. 17 (Risoluzione del contratto. Obblighi conseguenti), art. 20 (Obbligo di riservatezza); art. 21 (Informazioni sull'AC); art. 26 (Foro competente); art. 28 (Allegati costituenti parte integrante e sostanziale del contratto) e gli allegati tutti al contratto.

Letto, confermato e sottoscritto,

La Delegazione
Il Legale Rappresentante



ALLEGATO A

Servizi da espletare in Delegazione – istruzioni operative

La Delegazione, in forza del contratto di affiliazione commerciale, svolge le attività conferite dall'ACI o dall'Automobile Club e strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tra cui riveste fondamentale importanza la **promozione e lo sviluppo delle associazioni ACI**, servizio che deve essere svolto in osservanza delle modalità operative previste dai sistemi informativi messi a disposizione dall'ACI, dai Regolamenti, circolari e istruzioni dell'ACI e AC.

Inoltre, la Delegazione, sulla base del contratto di adesione stipulato dall'AC con ACI, è abilitata ad erogare il servizio COL - Contratti On Line, finalizzato a domiciliare ai soci ACI il pagamento della tassa automobilistica ed il rinnovo automatico delle associazioni ACI.

Pur non rientrando nell'oggetto del presente contratto, al fine di tutelare l'immagine dell'ACI e dell'AC e di assicurare standard di elevata qualità al pubblico, la Delegazione, nella propria autonomia imprenditoriale ed organizzativa, opera come agenzia per la consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto dietro autorizzazione e sotto la vigilanza della Città Metropolitana di Roma e, in particolare, è tenuta a rendere i seguenti servizi:

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed espletamento delle pratiche automobilistiche, in osservanza:

- delle disposizioni normative, regolamentari e circolari previste in materia di “Documento Unico” dell’automobilista, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98.
- della normativa vigente in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264 modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11);
- delle disposizioni previste in materia di Sportello telematico dell’Automobilista (D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche; D.P.R. 377/2003, D.P.R. 224/2004 e D.L. 35/2005);
- del Disciplinare di Servizio predisposto da ACI per le procedure di competenza del PRA mediante Sportello Telematico dell’Automobilista;
- delle circolari ed istruzioni dettate dall'ACI e dalle competenti autorità in materia di consulenza automobilistica.

Riscossione ed assistenza in materia di tassa automobilistica regionale, in osservanza:

- delle disposizioni dettate in materia dagli Enti titolari del tributo;
- del disciplinare sulle tasse automobilistiche approvato dall'ACI;
- delle circolari di servizio ed istruzioni emanate dall'ACI, dall'Ente titolare del tributo e dalle altre competenti autorità.

La riscossione della tassa automobilistica deve avvenire, nel rispetto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, secondo cui i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 2019, devono essere effettuati attraverso «PAGO PA», l’infrastruttura tecnologica realizzata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), che si avvale di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) autorizzati. I servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche devono essere gestiti esclusivamente attraverso la procedura “GEDI”.

ALLEGATO B

Servizi aggiuntivi della Delegazione – istruzioni operative

L'Automobile Club Roma, quale Ente riunito in Federazione con l'Automobile Club d'Italia, persegue e realizza i fini istituzionali declinati negli artt. 4 e 36 dello Statuto, direttamente o anche attraverso la propria rete di Delegazioni.

In tale quadro, la Delegazione è abilitata a realizzare iniziative ed erogare servizi ai soci ed agli automobilisti sulla base dell'offerta promossa da ACI, dall'Automobile Club Roma, dalle Società controllate e da partner pubblici e privati individuati dagli Organi dell'Ente sulla base di intese, convenzioni ed accordi.

Con Delibera del Consiglio Generale dell'ACI adottata nell'adunanza del 29 ottobre 2014 è stata approvata la convenzione tra ACI e la Società ACI Informatica SpA - con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023 – in base alla quale la Società *in house* è incaricata di prestare, per conto dell'ACI, i servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente e di marketing e supporto alla rete distributiva ACI, tra cui rientrano le attività commerciali, e promo-comunicazionali per lo sviluppo dell'associazionismo e dei servizi per gli associati.

Tali attività e servizi rientrano nel programma di sviluppo di nuovi settori di attività per le Delegazioni e di ampliamento della gamma dei servizi offerti al pubblico, promosso a livello centrale dall'ACI e dall'AC, assicurando eventuali facilitazioni ai soci, al fine di assicurare il perseguimento di obiettivi di carattere istituzionale, sociale e, in generale, di semplificazione per i cittadini.

L'elenco riportato di seguito riflette lo stato evolutivo attuale di tale programma di sviluppo, ed è quindi suscettibile di ulteriori integrazioni legate alle politiche di prodotto e commerciali dell'Automobile Club d'Italia e dell'AC.

1. **Corsi di guida sicura presso il Centro ACI di Vallelunga.** Vendita di corsi di guida sicura prestati dalla Società ACI Vallelunga SpA a favore dei soci e dei non soci, con riconoscimento di una provvigione per la Delegazione.
2. **Servizi aggiuntivi resi disponibili alle delegazioni da parte dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),** con particolare riferimento ai servizi di pagamento **"MOONEY"**.
3. **Vendita di prodotti e servizi.** Vendita di prodotti e servizi predisposti dall'ACI/dall'AC, da società della Federazione ACI o da parte di partner scelti dall'Ente.
4. **Noleggio a breve o lungo termine.** Ferma restando la previsione nell'oggetto sociale dell'attività, erogazione di servizi di noleggio a breve o lungo termine, in qualità di agente, mandatario, rappresentante o collaboratore di società specializzate nel ramo.

ALLEGATO C

Servizi per avvio e gestione della Delegazione

1) Servizi per l'avvio

- assistenza nella progettazione del lay-out della Delegazione su richiesta;
- formazione e addestramento professionale del titolare della Delegazione e dei collaboratori sulle tematiche commerciali, di prodotto e di promozione associativa;
- fornitura dell'insegna standard di proprietà dell'ACI Roma, fornita in comodato gratuito alla delegazione di nuova istituzione e riproducente il marchio ACI di seguito evidenziato:



N.B. Fanno carico al titolare della Delegazione obblighi, adempimenti ed oneri necessari per ottenere l'autorizzazione all'installazione della insegna dell'esercizio, insegne pubblicitarie e cartellonistica ed al loro mantenimento dalle competenti Autorità. Sono altresì a carico del titolare della Delegazione le connesse comunicazioni, adempimenti e pagamenti periodici di imposte e tasse.

2) Servizi per la gestione della Delegazione

- consulenza commerciale e tecnica mediante personale specializzato presso la Delegazione, con particolare riferimento alla promozione delle associazioni ad ACI, allo sviluppo di prodotti e servizi forniti da ACI, e alla vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e la mobilità, connotati dal marchio ACI o comunque prescelti da ACI;
- produzione e distribuzione di materiale pubblicitario, a supporto delle attività di cui al precedente punto;
- aggiornamento professionale del titolare di Delegazione e dei suoi dipendenti, con particolare riferimento alle tecniche commerciali e di promozione dell'associazionismo;
- consulenza per la partecipazione della Delegazione a manifestazioni locali;
- definizione di accordi commerciali con aziende del Gruppo ACI ed operatori esterni ad esso, al fine di ottenere condizioni migliori per le delegazioni;
- organizzazione e gestione di gare di incentivazione per le delegazioni;
- rendicontazione mensile degli incassi realizzati dalla Delegazione e dei compensi di propria spettanza;

Specifiche e modalità di richiesta dell'insegna della Delegazione

La Delegazione può richiedere la fornitura dell'insegna standard utilizzando il modulo di seguito allegato.



Automobile Club Roma

ORDINE DI COMMISSIONE LAVORO N°

SCHEMA PRENOTAZIONE INSEGNA ACI



SEDE AC		COD. DELEGAZIONE		TITOLARE	
CITTA'		INDIRIZZO		CAP	
TELEFONO		E-MAIL			

INSEGNA MISURE STANDARD

DIMENSIONI : f.to cm. 250X50X13 ☐ f.to cm. 200X50X13 ☐ con logo SARA ☐ senza logo SARA ☐

COMPONENTI INSEGNA

RICHIESTA COMPUTER GRAFICA : SI ☐ NO ☐

Cassonetto luminoso completo	☐	☐	☐	☐
Plexiglass completo di stampa pellicola	☐	☐	☐	☐
Stampa grafica pellicola	☐	☐	☐	☐

INSEGNA FUORI MISURE STANDARD (SI RICHIEDE PREVENTIVO)

Numero insegne fuori standard ☐ misure: LARGHEZZA _____ ALTEZZA _____ PROFONDITA' _____Richiesta componenti fuori misura : cassonetto ☐ plexiglass ☐ pellicola ☐ con logo SARA ☐ senza logo SARA ☐RICHIESTA TRASPORTO INSEGNA : Roma città ☐ Roma provincia ☐ Note : _____RICHIESTA MONTAGGIO INSEGNA : Roma città ☐ Roma provincia ☐ Note : _____

ATTENZIONE: Il materiale consegnato alla delegazione (insegna o plexiglass e pellicola) è di proprietà dell'Automobile Club Roma e concesso in comodato gratuito alla delegazione. Tutti gli adempimenti, comprese le autorizzazioni, i costi e le tasse inerenti l'installazione, e il mantenimento, la manutenzione, la messa in sicurezza dell'insegna e/o qualsiasi costo e tassa che dovesse essere in futuro introdotta, a qualsiasi titolo, relativamente all'insegna stessa, sono a carico del delegato. La delegazione risponderà direttamente ed in via esclusiva e, comunque, terrà indenne l'Automobile Club Roma da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese, richieste di risarcimento danni da parte di terzi in relazione al materiale consegnato.

DATA

FIRMA E TIMBRO DELLA DELEGAZIONE

Rif.: Offerta Prt. : n° _____ del : _____

PARTE RISERVATA AUTOMOBILE CLUB ROMA

FATTURARE A: _____ TOTALE IMPORTO IVA esclusa: _____

NOTE: _____

ALLEGATO D
Modalità di pagamento e di incasso

A. Somme dovute all'AC Roma

Le somme dovute dalla Delegazione all'AC Roma sono fatturate e riscosse secondo i seguenti termini e modalità:

Fee di ingresso:

- modalità: RID bancario;
- termini: pagamento *una tantum* in unica soluzione.

Canone per utilizzo del marchio (royalty):

- modalità: RID bancario;
- termini: pagamento con cadenza trimestrale relativo al precedente trimestre: il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio.

Corrispettivo di € 0,12 per ciascuna operazione di riscossione delle tasse automobilistiche:

- modalità: RID bancario;
- termini: pagamento con cadenza trimestrale relativo al precedente trimestre: il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio.

Incremento del canone in caso di mancato pareggio associativo:

- modalità: RID bancario;
- termini: pagamento con cadenza trimestrale il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio.

Pagamenti su eventuali servizi aggiuntivi/integrativi a pagamento:

- modalità: RID bancario o bonifico
- termini: 30 giorni dalla data di fatturazione dell'AC.

B. Somme dovute alla Delegazione

Sulla base delle disposizioni normative vigenti, le somme dovute dall'AC alla Delegazione sono corrisposte previa:

- **verifica della regolarità contributiva** da parte della Delegazione ai sensi dell'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183; art. 44**bis**, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; art. 15, comma 1, lettera d), legge 12 novembre 2011, n. 183;
- **verifica di eventuali situazioni di inadempienza nei confronti della Agenzia delle Entrate** in caso di pagamenti superiori a € 5.000, sulla base dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dal D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 986, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **presentazione esclusivamente di fattura elettronica** ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (codice univoco di fatturazione dell'Automobile Club Roma UFADKV con scissione dei pagamenti).

C. Modalità di incasso e versamento delle quote associative e di pagamento dei compensi per la Delegazione

Sulla base della convenzione tra ACI ed ACI Informatica SpA approvata con Delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 29 ottobre 2014 - con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023 – ACI ha deliberato di erogare, per il tramite della Società *in house* ACI Informatica SpA, i seguenti servizi:

- a) incasso, dalle delegazioni, delle quote associative conseguenti alla vendita delle tessere associative;
- b) versamento all'ACI delle quote relative al contributo annuale federativo;
- c) versamento dei compensi alle delegazioni per l'acquisizione delle tessere associative, secondo i compensi previsti dal contratto in essere tra l'AC e la Delegazione.

In data 29 luglio 2015 l'Automobile Club Roma ed ACI Informatica SpA hanno sottoscritto la convenzione-quadro approvata dall'ACI per la gestione dei servizi amministrativi. L'AC ha così conferito alla Società ACI Informatica SpA mandato con rappresentanza a svolgere i servizi sopra elencati a) e b) ed ha conferito mandato senza rappresentanza affinché sia versato alla Delegazione il compenso ex lettera c).

Pertanto, sulla base del mandato a svolgere le attività di gestione e coordinamento della rete di delegazioni, ad acquisire le associazioni, incassare le quote associative di pertinenza ACI e versare ad ACI stesso le quote relative al contributo annuale federativo, i compensi per la acquisizione delle tessere vengono corrisposti alla Delegazione da ACI Informatica SpA sulla base delle regole stabilite dall'AC.

L'effettuazione del versamento alle delegazioni del compenso per l'acquisizione delle tessere associative è in ogni caso subordinata al rilascio, da parte della Delegazione, dell'Autorizzazione alla fatturazione dei compensi per conto della Delegazione (riportata in Appendice al presente contratto), che dovrà essere compilata, sottoscritta dalla Delegazione e consegnata ad ACI Informatica SpA.

Vengono di seguito specificate modalità, termini e condizioni con cui la Delegazione incassa le quote associative ACI e le versa ad ACI Informatica SpA.

La Delegazione dovrà preliminarmente sottoscrivere una delega bancaria nei confronti di ACI Informatica SpA, per consentirle di acquisire gli incassi associativi alle scadenze stabilite.

Le fasi operative sono le seguenti:

- la Delegazione raccoglie l'adesione di un socio (nuovo o rinnovante) ed incassa la quota associativa.
- ACI Informatica SpA, tramite l'applicazione Socio Web, individua le tessere di riferimento della Delegazione, anche se movimentate attraverso altri canali ma attribuite alla Delegazione.
- ACI Informatica SpA realizza un estratto conto mensile, riportante tutte le posizioni associative di competenza della Delegazione, sottoscritte nel mese di riferimento. Tale estratto conto riporta l'indicazione sia degli incassi realizzati che dei compensi di spettanza della Delegazione sulla base delle regole previste nel "Capitolato commerciale" (Allegato "H").
- ACI Informatica SpA invia l'estratto conto alla Delegazione, che può verificare i conteggi effettuati.
- Il giorno 15 del mese successivo all'estratto conto, ACI Informatica SpA preleva dal conto corrente della Delegazione gli incassi associativi da essa generati (così come

documentati nell'estratto conto), decurtati dei compensi per l'acquisizione dei soci di spettanza della Delegazione e secondo le regole dello split payment.

- Tali compensi sono contestualmente fatturati da ACI Informatica SpA per conto della Delegazione nel rispetto delle procedure prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, in materia di fatturazione ad assoggettati ad IVA ma non a ritenuta d'acconto.
- Il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di produzione delle tessere, ACI Informatica SpA emetterà la fattura trattenendo l'originale di propria competenza, ed inviando presso l'indirizzo di posta elettronica della Delegazione la copia della fattura.
- Tutti gli adempimenti fiscali di registrazione e di liquidazione dell'imposta esposta nelle predette fatture restano di esclusiva responsabilità della Delegazione.

Eventuali variazioni di tali procedure saranno tempestivamente comunicate alla Delegazione.

ALLEGATO E

Regole per l'allestimento dei locali della Delegazione

Si riportano, di seguito, le linee guida che caratterizzano gli standard qualitativi a cui devono adeguarsi i punti vendita a marchio ACI:

1 - AMBIENTE

Lo spazio commerciale è privo di barriere, ordinato, di gusto minimale in cui semplicità, essenzialità e calore sono i codici prioritari.

Non vi sono quindi barriere nel senso che lo sguardo deve spaziare, non ci devono essere pareti che dividano le singole postazioni operative o banconi. Le uniche pareti ammesse sono quelle destinate al back office, ufficio del Direttore ed eventuali sale riunioni.

2 - LAY OUT

L'arredamento deve essere semplice e lineare, deve aiutare il cliente ad orientarsi facilmente al suo interno. Pulizia, freschezza degli ambienti, ben conservati, apertura degli spazi, forte proiezione all'esterno, libertà e facilità di accesso ai servizi e prodotti.

3 - COLORI e MATERIALI

Lo spazio si propone al cliente con colori luminosi e con tonalità e trasparenze leggere e naturali. I materiali più indicati sono metallo, legno naturale, vetro o altri materiali trasparenti.

4 - COMUNICAZIONE INTERNA

All'interno il cliente deve orientarsi con facilità, i servizi devono essere indicati in modo chiaro. La comunicazione deve essere pulita ed essenziale. Il materiale associativo e promozionale, messo a disposizione dall'ACI/AC, deve essere aggiornato

5 - VETRINE

Le vetrine devono essere trasparenti e prive di qualunque tipo di comunicazione se non le immagini adesive da apporre sulle vetrine già previste per il punto di vendita.

Un punto vendita che non risponde alle caratteristiche sopra espresse non può essere considerato adeguato agli standard richiesti. Inoltre, non può essere definito in linea con il nuovo lay-out richiesti dall'ACI il punto vendita che presenta anche una sola delle caratteristiche di seguito elencate,:

1 - AMBIENTE

Ambiente non luminoso, caotico nella sua organizzazione, con postazioni operative nascoste e non ben visibili, organizzato con barriere rappresentate da stanze o divisori non trasparenti o banconi, male illuminato, mal mantenuto, con pareti non pulite, con insufficiente spazio per l'archiviazione dei documenti.

2 - LAY OUT

Arredamento organizzato non secondo un'architettura "open space", poco moderno ed inefficiente, non in grado di agevolare il cliente nella fruizione dei servizi, con scrivanie ricoperte da fascicoli ben visibili, attrezzature informatiche ingombranti e cavi di elettricità posizionati a vista. Materiale promozionale ed associativo non aggiornato o riferito a campagne ed iniziative concluse.

3 - COLORI E MATERIALI

Colori scuri alle pareti o negli arredi, materiali degli arredi diversi da legno naturale, vetro, metallo.

4 - VETRINE

Vetrine con serrande che ostruiscono la visuale interna del punto di vendita, non trasparenti oppure occupate da fogli, poster, circolari operative, adesivi di varia natura, ecc.

ALLEGATO F

Elenco documentazione richiesta alle Delegazioni

La documentazione di seguito elencata viene richiesta alle Delegazioni di nuova apertura o nel caso di variazione della titolarità o della compagine sociale.

- copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del titolare e, ove presente, del preposto e, in caso di Società, del legale rappresentante;
- copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Città Metropolitana (o ex Amministrazione provinciale) ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
- copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
- autocertificazione sulla assenza di cause di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 80, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori;
- patto di integrità approvato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AC;
- impegno a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club Roma.

Per le Delegazioni che rinnovano il contratto, dovrà essere prodotta la documentazione solo in caso di variazione rispetto a quella già possesso dell'AC.

ALLEGATO G

Informazioni di cui all'art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129

1. Principali dati dell'AC

Automobile Club Roma

Sede in Roma – Via Cristoforo Colombo, 269 – 00147 (Uffici Amministrativi)

C.F. 00460880586

P.Iva 00898491006

Tel. 06/51497205

e-mail corrispondenza@aciroma.it

PEC: automobileclubroma@pec.aci.it

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFADKV

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il bilancio dell'Ente, unitamente alle altre informazioni e documenti prescritti, sono pubblicati nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'AC (www.roma.aci.it).

2. Sintetica illustrazione degli elementi che caratterizzano l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale

Per disposizione del proprio Statuto (art. 4), l'Automobile Club d'Italia rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, attuando le forme di assistenza (tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc.) dirette a facilitare l'utilizzo degli autoveicoli, e svolgendo direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi dell'automobilista.

Tali finalità generali, sempre ai sensi dello Statuto (art. 36), vengono perseguite dagli Automobile Club provinciali, sia direttamente che attraverso la propria rete di delegazioni, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, richiamato alle premesse del presente contratto.

Gli AC provvedono, in particolare, ad attuare quanto ritenuto vantaggioso per i propri soci e possono gestire servizi in forza di atti convenzionali con Pubbliche Amministrazioni o accordi con organizzazioni private.

Nell'ambito degli AC di appartenenza, le delegazioni realizzano quindi tutte le attività ad esse conferite dall'ACI e dall'AC.

3. Lista delle delegazioni dell'AC alla data di sottoscrizione del contratto

Nella tabella seguente si riporta l'elenco delle Delegazioni affiliate all'Automobile Club Roma alla data di approvazione del contratto dal Consiglio Direttivo, costantemente aggiornato e consultabile sul sito dell'AC all'indirizzo **www.roma.aci.it**.

COD DEL	COD. AG. SARA	COD. SUB SARA	DENOMINAZIONE	TOP	INDIRIZZO	N.	PR	CAP	CITTA'
DELEGAZIONI AFFILIATE									
011			Ezio	Via	Ezio	33	RM	00192	Roma
012	B107	404	Pinerolo	Via	Pinerolo	5	RM	00182	Roma
022	1134	408	Baldo degli Ubaldi	Via	Baldo degli Ubaldi	87	RM	00167	Roma
023	1128		Marsala	Via	Marsala	14/A	RM	00185	Roma
026	1132	404	Tuscolana-Arco di Travert.	Via	Tuscolana	668 a/b	RM	00181	Roma
027	1134	418	Trastevere	Viale	Trastevere	120	RM	00153	Roma
028	B128	401	Colli Portuensi	Viale	Colli Portuensi	348/354	RM	00151	Roma
031	1136	402	Fonteiana	Via	Fonteiana	67/b	RM	00152	Roma
033			Respighi	Via	Lorenzo Respighi	2	RM	00197	Roma
040	1127	401	Tiburtina	Via	Tiburtina	644/c	RM	00159	Roma
041			Magliano Sabina	Via	Magliano Sabina	35/37	RM	00199	Roma
044			Casilina	Via	Casilina	367/369	RM	00176	Roma
049	1132	401	Ciamarra	Viale	A. Ciamarra	61	RM	00173	Roma
058	1134	407	MONTEROTONDO Saffi	Viale	Aurelio Saffi	4/6	RM	00015	Monterotondo
062	1130	403	POMEZIA	Via	Filippo Re	66/68	RM	00040	Pomezia
072			Romanisti	Viale	dei Romanisti	239	RM	00169	Roma
080	1136	403	Torrenova	Via	di Torrenova	118	RM	00133	Roma
086	1130	415	CIVITAVECCHIA	Piazzale	degli Eroi	6	RM	00053	Civitavecchia
092	113B	402	ALBANO	Via	Risorgimento	59	RM	00041	Albano
093	6139	400	NETTUNO	Via	Ennio Visca	2/a	RM	00048	Nettuno
094			Scalo San Lorenzo	Viale	Scalo San Lorenzo	29	RM	00185	Roma
097	B107	402	GENZANO	Via	Giuseppe Di Vittorio	46	RM	00045	Genzano
102			FIANO ROMANO	Via	Tiberina	110/a	RM	00065	Fiano Romano
103	1137	402	Jonio	Viale	Jonio	62/64	RM	00141	Roma
111			Caduti Resistenza	Viale	Caduti Resistenza	79	RM	00128	Roma
112			Trionfale	C.ne	Trionfale	53 d	RM	00195	Roma
130	B128	404	Giustiniana	Via	della Giustiniana	209/211	RM	00188	Roma
133	1128	402	Merulana	Via	Merulana	70	RM	00185	Roma
135	6139	402	ARDEA Silla	Via	Silla	24	RM	00040	Ardea
137			TIVOLI Tomei	Via	Tomei	41	RM	00019	Tivoli
143			Celimontana	Via	Celimontana	10/12	RM	00184	Roma

146	6137	403	Dragona	Via	Donati Francesco	55/b	RM	00126	Roma
148	1134	410	De Carolis	Via	Ugo De Carolis	80/b	RM	00136	Roma
155	1134	402	De Gasperi	Via	Alcide De Gasperi	1\3	RM	00165	Roma
159	1130	404	Gabelli	Via	Aristide Gabelli	4/6	RM	00135	Roma
162	1127	402	Casale San Basilio	Via	Casale S. Basilio	212/214	RM	00156	Roma
180	1130	405	Trullo	Via	del Trullo	455/a	RM	00148	Roma
186	6136	404	VALMONTONE	Via	Casilina	259	RM	00038	Valmontone
199			Imbrecciato	Via	Dell' Imbrecciato	125	RM	00149	Roma
200			Cina	Via	Cina	336	RM	00144	Roma
205			Finocchio	Via	Osteria del Finocchio	15	RM	00132	Roma
207	A132	400 o 105	CIAMPINO	Via	Principessa Pignatelli	52	RM	00043	Ciampino
217	B107	400	TIVOLI Villa Adriana	Via	Imperatore Adriano	10/a	RM	00010	Tivoli
221			ARTENA	Via	Marconi	9/11	RM	00031	Artena
236	1132	403	Lugnano in Teverina	Via	Lugnano in Teverina	29	RM	00181	Roma
239	113F	302	Agliana	Via	Agliana	2/4/6	RM	00139	Roma
243	A132	402	Sestio Calvino	Via	Sestio Calvino	109	RM	00174	Roma
254			Dameta	Via	Dameta	3/d	RM	00155	Roma
257			LADISPOLI	Via	Odescalchi	81/83	RM	00055	Ladispoli
263	113F	406	GUIDONIA Dalla Chiesa	Piazza	C. A. Dalla Chiesa	16	RM	00012	Guidonia
268			MORLUPO	Via	San Michele	24	RM	00067	Morlupo
313			S. MARIA DELLE MOLE	Via	G. Prati	5	RM	00040	S.M. delle Mole
316			CERVETERI	Via	Giulio Valeri	10/12	RM	00052	Cerveteri
317			Prati Fiscali	Via	Prati Fiscali	285/287	RM	00141	Roma
318	6137		OSTIA Piola Caselli	Via	A. Piola Caselli	38/40	RM	00122	Roma
325			Vedana	Via	Vedana	47	RM	00142	Roma
326	B128	402	MONTEPORZIO	Via	del Tuscolo	17	RM	00040	Monte Porzio C.
332	B128	403	Frassini	Via	dei Frassini	157/159	RM	00172	Roma
334	A132	401	SAN CESAREO	Via	Filippo Corridoni	112	RM	00030	San Cesareo
335	A256	400	Ascari	Via	Alberto Ascari	172	RM	00142	Roma
344	1128	403	FRASCATI	Via	Gregoriana	45	RM	00044	Frascati
345			OSTIA Tagaste	Via	Tagaste	87/89	RM	00121	Roma
346			MONTEROTONDO Fornaci	Via	delle Fornaci	213	RM	00015	Monterotondo
357	B107	401	Degli Ubertini	Via	Guglielmo Degli Ubertini	20/22	RM	00176	Roma

358			Magliana	Via	della Magliana	250	RM	00146	Roma
359	6137		FIUMICINO	Via	Giorgio Giorgis	12	RM	00054	Fiumicino
360			Gallia	Via	Gallia	110	RM	00183	Roma
361			Leicht	Via	Pier Silverio Leicht	116/118	RM	00156	Roma
362			Ostiense	Circ.ne	Ostiense	141/143	RM	00154	Roma
363			ARDEA	Viale	San Lorenzo	145	RM	00040	Ardea
364			Torvaianica	Via	Danimarca	4	RM	00040	Pomezia
366	6131	313	FONTENUOVA	Via	Marche	10	RM	00013	Fontenuova
371	1130	412	Nomentana	Via	Nomentana	877	RM	00137	Roma
373	6137	402	OSTIA Vasco De Gama	Via	Vasco De Gama	2/4	RM	00121	Ostia Lido
374	1132	406	Tuscolana-Anagnina	Via	Tuscolana	1810	RM	00173	Roma
375			Casal del Marmo	Via	Casal del Marmo	154/156	RM	00135	Roma
377	1130	409	Casal Palocco	Via	Prassilla	41	RM	00124	Roma
378	1134	417	Vittorio Emanuele II	Corso	Vittorio Emanuele II	275	RM	00186	Roma
380			Cino del Duca	Via	Cino del Duca	40/42	RM	00133	Roma
381	A249	400	COLLEFERRO	Piazza	Gobetti	2	RM	00134	Colleferro
382	1130	416	TOR LUPARA	Via	Nomentana	500	RM	00013	Fonte Nuova
384	1134	416	Boni	Via	G. Boni	9	RM	00162	Roma
386	1134	412	Savoia	Via	Savoia	10	RM	00198	Roma
388			Sartre	Via	Jean Paul Sartre		RM	00133	Roma
390	1130	414	ANZIO	Via	Roma	46	RM	00042	Anzio
391	1134	400	Di Benedetto	Via	F. Di Benedetto	208/214	RM	00173	Roma
392			Mancino	Via	Cesare Battisti	133	RM	00187	Roma
393			Don Pasquino Borghi	Via	Borghi Don Pasquino	218	RM	00144	Roma
394			Torrevicchia	Via	di Torrevicchia	590	RM	00168	Roma
395			Nemorense	Via	Nemorense	14	RM	00199	Roma
396			Mezzocammino	Via	Aurelio Galleppini	13	RM	00127	Roma
399			Giornalisti	Viale	dei Giornalisti	62	RM	00135	Roma
401	1130	410	GUIDONIA Unione	Via	Dell'Unione	34	RM	00012	Guidonia Montec.
403			TIVOLI Acquaregna	Via	Acquaregna	175	RM	00019	Tivoli
404	A172	400	Castelverde	Via	Alanno	4	RM	00132	Roma
406			PALESTRINA	Via	Via S. Maria	18	RM	00036	Palestrina
407	1132	400	Casal Bertone	Via	Marozzo della Rocca	42	RM	00159	Roma

409	A256	400	Nazario Sauro	Via	Nazario Sauro	10	RM	00195	Roma
410	1134	423	Jaspers	Via	Jaspers	44/46	RM	00137	Roma
411	1130	<i>in attesa</i>	Marconi	Via	Vincenzo Brunacci	20	RM	00155	Roma
412	B107	405	Fonte Laurentina	Via	Ugo Cassina	26	RM	00134	Roma
413	A249		ZAGAROLO	Viale	Ungheria	96	RM	00039	Zagarolo
414	B128		ANGUILLARA SABAZIA	Via	Anguillarese	43	RM	00061	Anguillara S.
416	1134	422	Flaminia Vecchia	Via	Flaminia Vecchia	593	RM	00191	Roma
417			Prospero Colonna	Via	Prospero Colonna	33/35	RM	00149	Roma
418			LANUVIO	Via	Nettunense	36	RM	00040	Lanuvio
419	1134	424	Bravetta	Via	Di Bravetta	20 M-N	RM	00163	Roma
420			Palmarola	Via	Cologno Monzese	12 B	RM	00135	Roma
421			LARIANO	Via	Roma	210	RM	00040	Lariano
422			Bufalotta	Via	Della Bufalotta	252	RM	00137	Roma

ALLEGATO H
Capitolato Commerciale

Il presente Capitolato commerciale stabilisce le regole per determinare:

- il canone annuale (royalty) dovuto dalla Delegazione all'AC;
- i compensi riconosciuti alla Delegazione per l'acquisizione delle tessere associative;
- i compensi aggiuntivi riconosciuti alla Delegazione in caso di pareggio o incremento associativo rispetto all'anno precedente;
- l'incremento del canone dovuto dalla Delegazione all'AC in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi associativi annuali;
- l'extra compenso per la produzione assicurativa incrementale rispetto all'anno precedente svolta con SARA Assicurazioni da parte delle Delegazioni con codice subagenzia.

A. Canone annuale (royalty)

Il canone è determinato sulla base del numero di associazioni prodotte dalla Delegazione nell'anno solare precedente, come rappresentato nella seguente tabella:

Produzione associativa anno precedente (n. tessere)	Canone (euro)
Oltre 1.000 soci	0,00
Da 500 a 999 soci	2.500,00
Da 201 a 499 soci	3.500,00
Da 151 a 200 soci	8.000,00
Fino a 150 soci	9.500,00

B. Compensi per tessere

Il compenso riconosciuto alla Delegazione per ogni tessera acquisita nel corso dell'anno è pari a **€ 3,00**. Non vengono conteggiate le tessere Ready2Go e Driver, che non danno diritto ad alcun compenso.

C. Ricalcolo dei compensi in caso di pareggio o incremento associativo

Al termine dell'anno, in relazione alla variazione nel numero di tessere prodotte dalla Delegazione rispetto all'anno precedente, il compenso riconosciuto per ciascuna tessera prodotta (con esclusione delle tessere Driver e Ready2Go) sarà incrementato secondo i valori in euro rappresentati nella seguente tabella, sulla base degli scaglioni raggiunti, **cumulabili** tra loro:

Produzione associativa nel corso dell'anno (n. tessere)	Compenso aggiuntivo per ciascuna tessera prodotta nel caso in cui la produzione associativa, rispetto all'anno precedente (escluse Ready2Go e Driver) sia pari a:				Compenso massimo per tessera al raggiungimento di +36 (comprensivo del compenso di cui alla lettera B)
	Scaglioni (pareggio e incrementi)				
	+0 (pareggio)	+12	+24	+36	
Oltre 1.000 soci	3,00	2,00	3,00	3,00	14,00
Da 500 a 999 soci	3,00	2,00	2,00	2,00	12,00
Da 201 a 499 soci	3,00	1,00	1,00	1,00	9,00
Fino a 200 soci	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Esclusivamente alla Delegazione che, nell'anno precedente, ha prodotto un numero di tessere tra 201 e 300, l'obiettivo associativo annuale sarà assegnato dall'AC, fino ad un massimo di 50 tessere.

I valori di incremento delle tessere per ciascuno scaglione (pareggio associativo, +12, +24, +36) sono oggetto di revisione annuale da parte dell'AC, da comunicarsi alla Delegazione entro il mese di marzo.

D. Extra premio per tessere fidelizzate

L'AC riconoscerà, indipendentemente dal raggiungimento o meno degli extra compensi di cui alla lettera C), un premio connesso alla produzione di tessere fidelizzate.

Verrà riconosciuto un premio di € 5,00 per tutto il portafoglio fidelizzato se la somma tra il numero dei soci già fidelizzati nell'anno precedente e i nuovi soci fidelizzati nell'anno di riferimento sia superiore di 24 unità.

Non saranno comunque conteggiate le tessere fidelizzate:

- che abbiano come correntista il Titolare della Delegazione;
- che si riferiscono a clienti già titolari di tessere fidelizzate, disdette nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo qualitativo non darà luogo ad alcun incremento del contributo fisso.

E. Incremento del canone nel caso di mancato pareggio o obiettivo associativo

Nel caso in cui la Delegazione, al termine dell'anno, non raggiunga il pareggio o, per le Delegazioni tra 201 e 300 soci, l'obiettivo associativo rispetto all'anno precedente, il canone/royalty dovuto sarà incrementato, per l'anno di riferimento, nella misura riportata nella seguente tabella:

Produzione associativa anno in corso (n. tessere)	Incremento del canone (euro)
Oltre 1.000 soci	0,00
Da 301 a 999 soci	€ 50,00 per ciascuna tessera mancante al pareggio fino al massimo di € 3.000,00
Da 201 a 300 soci	€ 50,00 per ciascuna tessera mancante all' obiettivo fino al massimo di € 3.000,00

F. Disposizioni valide per il solo anno di prima applicazione (2022)

Solo per l'anno 2022, alle Delegazioni con oltre 300 soci sarà assegnato un obiettivo di incremento pari a **6 tessere** rispetto alla produzione 2021, che si sostituisce al minimo del pareggio associativo (cfr. lett. C).

In caso di raggiungimento di questo obiettivo (+6 rispetto al pareggio) l'AC erogherà il compenso aggiuntivo previsto per il pareggio associativo (cfr. lett. C) oltre € 1,00 per ciascuna tessera prodotta nell'anno (con esclusione delle tessere Ready2Go e Driver). Restano salvi gli ulteriori compensi stabiliti al punto C) per incrementi +12, +24 e +36.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di 6 tessere incrementalі comporta l'incremento del canone di € 50,00 per ciascuna tessera mancante all'obiettivo fino al massimo di € 3.000,00 (nel 2022 il pareggio associativo, pertanto, sarà computato come n. 6 tessere mancanti), salvo il caso in cui la Delegazione produca un minimo di 1000 tessere.

G. Incentivi produzione assicurativa SARA

Al fine di incentivare le attività di produzione assicurativa della delegazione attraverso la Compagnia assicurativa dell'Automobile Club d'Italia SARA Assicurazioni, l'Automobile Club Roma premierà l'incremento del portafoglio imponibile SARA Assicurazioni.

La delegazione, in possesso di codice subagenzia SARA nell'arco dell'intero anno di riferimento, che avrà registrato un incremento della produzione assicurativa complessiva come sopra descritta, rispetto all'anno precedente, verrà premiata con un **extra compenso del 3,5%** sul portafoglio imponibile incrementale.

Il calcolo dell'extra compenso eventualmente spettante alla subagenzia verrà calcolato d'ufficio dall'Ente.

ALLEGATO I

Social Media Policy

Il doppio ruolo di ACI

Questo documento è destinato al personale ACI e intende regolare la gestione dei social media da parte dei dipendenti, affinché possano agire nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ente.

L'Automobile Club d'Italia è impegnato in due principali ambiti d'intervento che configurano i due distinti ma interconnessi profili della Federazione: il ruolo *istituzionale* e quello di *servizio pubblico*.

Per quanto concerne il profilo *istituzionale*, nei suoi oltre cento anni di attività il Club ha svolto un'importante azione di tutela del cittadino e del suo diritto alla mobilità, proponendosi come rappresentante e portavoce di istanze collegate alla sicurezza stradale, all'educazione e all'ambiente presso le maggiori istituzioni nazionali e internazionali. ACI organizza e promuove anche eventi sportivi automobilistici, affianca le persone negli spazi della cultura, delle attività turistiche e della passione sportiva. La Federazione ha, inoltre, un ruolo attivo nella realizzazione di manifestazioni quali il Campionato del Mondo di F1, i Campionati Internazionali di F3000 e Gran Turismo, i Campionati del Mondo di Rally e di Karting.

Coerentemente con la sua natura di Pubblica Amministrazione, l'ACI eroga una serie di rilevanti *servizi pubblici* a beneficio dei cittadini e delle Amministrazioni, quali la gestione del Pubblico Registro Automobilistico, dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e delle tasse automobilistiche regionali.

Perché è importante avere una Social Media Policy?

Nelle società contemporanee l'incessante sviluppo della tecnologia ha conferito al web un ruolo sempre più importante sia nel reperimento che nello scambio di informazioni di natura e pertinenza quanto mai eterogenee.

La pervasività di strumenti multimediali tanto rapidi quanto complessi, quali i siti di social network e le molte applicazioni utilizzabili attraverso differenti tipologie di dispositivi, ha permesso di moltiplicare le occasioni di comunicazione con i propri interlocutori, ma ha altresì sollevato questioni di pari importanza per quanto riguarda la corretta veicolazione di messaggi e contenuti da parte di compositi ecosistemi di fonti.

Sebbene gran parte dell'attività comunicativa che ha luogo all'interno degli ambienti social riguardi la sfera del *personale*, è opportuno sottolineare come **la risonanza dei contenuti divulgati dagli utenti, a fronte della natura partecipativa dei canali di diffusione di volta in volta impiegati, trascenda i confini del dominio privato.**

Le informazioni immesse nei canali social, sotto forma di **status, immagini, commenti, affiliazioni** e quant'altro, possono essere rintracciate attraverso i motori di ricerca e anche la scelta di rendere alcuni contenuti disponibili soltanto per una determinata cerchia di contatti, non è sufficiente a garantire una condizione di privacy assoluta. Il nostro pensiero potrà comunque essere ricondiviso da altri utenti e trasmesso a una pluralità di nuovi destinatari.

Un **uso inappropriato dei social media può comportare rischi**, soprattutto per i dipendenti pubblici: quando un comportamento è riconducibile alla qualità di professionista e non, invece, al solo ambito personale, lo stesso può assumere rilevanza deontologica e disciplinare, anche quando esternato per mezzo dei social.

“Va considerato che la persona può essere comunque identificata dagli altri utenti dello stesso social network come un dipendente della PA e, come tale, deve impegnarsi a mantenere un comportamento corretto.”

Da “Vademecum Pubblica Amministrazione e social media”, pag. 31

Il personale, pertanto, dovrà considerare l’arena virtuale dei social media come spazio *pubblico* e non privato, in particolare per quanto riguarda il lavoro e le tematiche che attengono alla propria Amministrazione.

Sono tante le attività della Federazione – alla realizzazione delle quali tutti i nostri dipendenti concorrono a vario titolo – che riflettono i principi fondamentali di cui ACI è portavoce. Nonostante i soggetti preposti ad alimentare gli account istituzionali siano *esclusivamente* i dipendenti assegnati al Dipartimento Comunicazione, *ci preme incoraggiare il personale ACI a partecipare con orgoglio alla mission dell’Ente.*

Gli strumenti disponibili in rete possono rappresentare alleati preziosi nella diffusione dei valori positivi della sicurezza stradale, dell’educazione alla responsabilità civica, dell’impegno nella disciplina sportiva e del rispetto dell’ambiente; è pertanto cruciale per ogni membro del personale ACI imparare a gestire al meglio l’attività di comunicazione portata avanti attraverso i propri profili social attenendosi alle linee guida designate dalla policy del Club, soprattutto nel caso in cui si decida di esplicitare la propria affiliazione all’Ente.

Linee guida

La Social Media Policy ACI intende fornire una serie di linee guida in grado di informare i dipendenti dell’Ente circa un utilizzo più sicuro dei mezzi social. Nel presidiare spazi virtuali, fermo restando l’esercizio del diritto di critica, il personale di tutte le sedi ACI dovrà fare riferimento alle seguenti istruzioni:

Non utilizzare il logo ACI impropriamente

Non creare pagine, profili, gruppi o canali che utilizzino gli emblemi ACI o siano riconducibili all’Ente e non rispondere a interventi di altri utenti citando come fonte l’Automobile Club d’Italia. Sconsigliamo, inoltre, di esplicitare la propria affiliazione alla Federazione sulle pagine personali.

Utilizza un disclaimer

Quando tratti temi vicini alla mission ACI, specifica sempre che le opinioni che esprimi hanno carattere personale e non rispecchiano, necessariamente, il punto di vista dell’Ente.

Non denigrare organi di governo, istituzioni o altri enti di natura pubblica

ACI è parte di un contesto istituzionale composto da attività che erogano servizi di interesse pubblico: ricorda sempre che i dipendenti di una PA sono tenuti ad astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti delle amministrazioni.

Non pubblicare contenuti in grado di ledere la reputazione dell’Ente

Pubblicare un contenuto che comprometta la reputazione dell’Automobile Club d’Italia è passibile di condanne e sanzioni per il reato di diffamazione.

Non rivelare dati confidenziali

Non divulgare informazioni riservate apprese in virtù dell'attività lavorativa svolta in ACI, ad esempio documenti, progetti, corrispondenza, accordi, dati su clienti, partner, società terze e collaboratori. Parla sempre con il direttore del tuo reparto se intendi pubblicare contenuti che riguardano il tuo lavoro.

Non pubblicare contenuti percepibili come offensivi o discriminatori

Un comportamento inappropriato o un'espressione offensiva sui social possono andare a ledere l'immagine e la dignità dell'Ente presso cui lavori, fai attenzione alle parole utilizzate e rispetta cultura, religione e valori altrui.

Non pubblicare contenuti in contrasto con i principi della sicurezza stradale

Incoraggiare il consolidamento della cultura della sicurezza è in cima alla lista dei nostri obiettivi. È fondamentale, pertanto, che i dipendenti ACI dimostrino consapevolezza del proprio ruolo di ambasciatori della sicurezza stradale: non esibire atteggiamenti irrispettosi delle norme del Codice della Strada, né sui social, né fuori.

Non produrre o pubblicare contenuti quando sei al volante

L'uso di dispositivi mobili non dotati di auricolari o Bluetooth non è consentito quando si è alla guida di qualsiasi veicolo. Mentre stai guidando non scattare foto e non registrare video, non utilizzare servizi di messaggistica e non consultare social network.

Non postare durante l'orario di lavoro

Incoraggiamo l'impiego dei social media nella promozione di tutti quei principi che informano la mission di ACI, ma assicurati sempre che l'attività online non interferisca con gli orari e con lo svolgimento del tuo lavoro, soprattutto in qualità di dipendente pubblico.

Rispettare la privacy

Non scattare foto e non registrare video che ritraggono altre persone senza avere prima ottenuto il loro esplicito permesso, evita ad ogni costo di produrre (anche se per uso personale) o diffondere contenuti lesivi della dignità altrui.

Eventi aziendali

Se partecipi a titolo aziendale a eventi organizzati da ACI rivolgiti al Dipartimento Comunicazione per chiedere quali siano le regole da rispettare in quella particolare circostanza.

In presenza di casi di gravi violazioni del codice di condotta sopraelencato si applicheranno sanzioni e provvedimenti disciplinari commisurati all'entità dell'illecito e si renderà necessario sottoporre a un'attenta valutazione l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro.

Fonti condivisibili

Sito web Automobile Club Roma: <http://www.roma.aci.it/>

Profilo Facebook – @acisocialclub: <https://www.facebook.com/AutomobileClubRoma/>

Sito web ACI – Automobile Club d'Italia: <http://www.aci.it/>

Profilo Facebook – @acisocialclub: <https://www.facebook.com/acisocialclub/>

Profilo Twitter – @ACI_Italia: https://twitter.com/ACI_Italia

LINEE GUIDA PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA



Cosa fare



Partecipa con orgoglio alla mission ACI, condividi i tuoi successi e quelli del tuo team con la tua cerchia di amici.



Sii sempre rispettoso nei confronti del lavoro dell'amministrazione pubblica e di chi, come te, lavora per i cittadini italiani.



Mantieni un comportamento corretto e specifica sempre che le opinioni che esprimi hanno carattere personale.



Parla sempre prima con il direttore del tuo ufficio se intendi pubblicare sui social contenuti che riguardano il tuo lavoro.



Rispetta sempre il Codice della Strada e sii un buon ambasciatore della sicurezza stradale, sui social e nella vita di tutti i giorni.



Anche sui social, sii un esempio di professionalità, rigore e rispetto, come è giusto che sia un dipendente pubblico.



Rispetta la privacy dei tuoi colleghi e del prossimo e chiedi sempre al diretto interessato il permesso di pubblicare.



Cosa non fare



Non utilizzare il logo ACI nella creazione di pagine, profili, gruppi o canali non autorizzati e/o ad uso personale.



Non denigrare organi di governo, istituzioni o altri enti di natura pubblica e ricorda che anche ACI è un ente pubblico.



Non pubblicare contenuti lesivi della reputazione dell'Ente per il quale lavori o che offendano chi lo rappresenta.



Non rivelare informazioni riservate o dati confidenziali ai quali hai accesso in quanto dipendente dell'Automobile Club.



Non pubblicare contenuti in contrasto con i principi della sicurezza stradale: es. non utilizzare il cellulare al volante.



Non postare durante l'orario di lavoro, mostreresti alla tua cerchia di amici che non stai svolgendo il tuo lavoro.



Non produrre o diffondere senza permesso contenuti che ritraggono tuoi colleghi o percepibili come offensivi o discriminatori.

In caso di dubbi, domande e suggerimenti:
ufficio.stampa@aci.it

In presenza di casi di gravi violazioni del codice di condotta sopraelencato si applicheranno sanzioni e provvedimenti disciplinari commisurati all'entità dell'illecito e si renderà necessario sottoporre a un'attenta valutazione l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro.

ALLEGATO J
Autorizzazione alla fatturazione dei compensi per conto della Delegazione
(ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 e s.m.i.)

conferita dalla

La Società/ditta individuale _____ con sede legale in _____
_____, (____), Codice Fiscale/Partita IVA _____
_____, in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra _____
_____, successivamente denominata 'Delegazione',
alla

Società ACI Informatica SpA, successivamente denominata ACI Informatica, con sede legale in Roma, Via Fiume delle Perle, n.24, CF.00405030586 e P.IVA 00883311003, in persona del Sig. Dario Renzi, giusta procura speciale del 24 luglio 2014,

di seguito congiuntamente denominate le 'Parti'.

Premesso che

- A. in base al rapporto contrattuale con l'Automobile Club Roma - di seguito denominato AC, la Delegazione svolge le attività di promozione ed emissione delle tessere associative per conto dell'AC, percependo un compenso sulle vendite associative, e con obbligo di fatturazione dei compensi ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;
- B. l'AC ha conferito ad ACI Informatica il mandato a gestire - per conto dell'AC stesso - le operazioni di incasso e versamento delle quote associative derivanti dalla vendita delle tessere, e di pagamento dei compensi per l'acquisizione delle associazioni spettanti alle delegazioni in base ai contratti in essere con l'AC;
- C. l'art. 1 del Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004 n. 52 ha modificato il precitato art. 21 del D.P.R. 633/1972 prevedendo che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio deve emettere fattura oppure, ferma restando la propria responsabilità, assicurare che la stessa venga emessa dal cessionario o dal committente o, per suo conto, da un terzo.

Ai fini dell'attuazione di quanto in premessa, che costituisce parte essenziale del presente atto, le Parti concordano di attuare quanto segue:

- 1. ACI Informatica verifica tramite Socio Web le tessere da attribuire alla Delegazione, in quanto vendute o rinnovate dalla Delegazione stessa o mediante altri operatori (a titolo esemplificativo: ACP, Internet, Multicanalità);
- 2. ACI Informatica realizza un estratto conto mensile relativo alle posizioni associative da attribuire alla Delegazione nel periodo di riferimento, con dettaglio degli incassi realizzati e dei compensi spettanti alla Delegazione per la vendita delle tessere;
- 3. nei primi 10 giorni del mese successivo a quello di produzione associativa, ACI Informatica invia presso l'indirizzo di posta elettronica della Delegazione l'estratto conto, per le opportune verifiche;
- 4. contestualmente all'invio dell'estratto conto, ACI Informatica emette per conto della Delegazione fattura per i compensi relativi alle tessere vendute, assoggettandoli ad IVA ma non a ritenuta d'acconto, ed inviando copia in formato elettronico (ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/72, così come modificato dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52) presso l'indirizzo di posta elettronica della Delegazione, affinché quest'ultima provveda agli adempimenti di legge che restano di propria esclusiva responsabilità, quali registrazione, liquidazione dell'imposta esposta in fattura, ecc.;
- 5. la fattura di cui al precedente punto 4 viene emessa con data 15 del mese successivo a quello di produzione (coincidente con la data di effettuazione delle operazioni di cui al successivo punto 6, che prevedono l'attribuzione dei compensi alla Delegazione). ACI Informatica trattiene l'originale della fattura di propria competenza;

6. in base alle risultanze dell'estratto conto, successivamente al giorno 15 del mese seguente a quello di produzione, ACI Informatica preleva dal conto corrente della Delegazione gli incassi associativi, al netto dei compensi spettanti per la vendita delle tessere. Tale operazione viene resa possibile dalla preventiva compilazione e sottoscrizione, da parte della Delegazione, di mandato SDD SEPA per l'autorizzazione permanente - in favore di ACI Informatica - a prelevare dal conto corrente della Delegazione gli incassi derivanti dalla vendita delle tessere associative.

Con la sottoscrizione della presente:

- la Delegazione autorizza ACI Informatica a svolgere le operazioni necessarie ad attuare quanto sopra previsto, impegnandosi a fornire ogni indicazione e informazione necessaria a tale svolgimento. ACI Informatica accetta di svolgere tali operazioni.
- L'obbligo di ACI Informatica di emettere fattura dei compensi per conto della Delegazione decorre a partire dalla produzione associativa del mese successivo a quello in cui viene sottoscritto il presente atto. L'obbligo di emissione di fattura resta dunque in capo alla Delegazione fino alla produzione associativa del mese in cui viene sottoscritto l'atto stesso.

Resta inteso tra le Parti quanto segue.

- Il presente atto resta valido subordinatamente all'efficacia e per il periodo di vigenza della convenzione in essere tra l'AC ed ACI Informatica di cui alla lettera B delle premesse.
- La presente atto non modifica in alcun modo i contenuti tecnici ed economici del contratto in essere tra l'AC e la Delegazione.
- Il presente atto si limita a regolare i rapporti tra la Delegazione ed ACI Informatica limitatamente e per le finalità di autorizzazione alla fatturazione dei compensi (conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 20 Febbraio 2004 n. 52.). La Delegazione non dovrà rendere alcun corrispettivo per l'attività svolta da ACI Informatica in esecuzione del presente atto. ACI Informatica non sarà tenuta - nei confronti della Delegazione - ad attività diverse da quelle previste dall'atto stesso.
- Il presente atto non istituisce a carico di ACI Informatica alcuna responsabilità per mancata o erronea applicazione di misure di compenso: sarà pertanto onere esclusivo della Delegazione e dell'AC comunicare ad ACI Informatica con tempestività e in modo adeguato ogni variazione relativa ai compensi spettanti per la vendita delle tessere.

_____ , _____

La Delegazione

_____ 

Si sottoscrive, per integrale accettazione, il contratto di cui sopra e i relativi allegati.

ACI Informatica SpA - un Procuratore
Dario Renzi

ALLEGATO K
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Regolamento UE n. 679/2016

L'Automobile Club Roma, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 269, nella persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppina Fusco in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali (di seguito AC o Titolare)

PREMESSO CHE:

- con il presente atto, il suddetto AC ha stipulato con la Società di cui in premessa il presente Contratto avente ad oggetto l'istituzione di un rapporto di affiliazione quale Delegazione fino al 31 dicembre 2024;
- nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, la Società effettua trattamenti di Dati Personali (di seguito Dati) per conto dell'AC;
- il Regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni per la protezione dei dati personali (di seguito GDPR), stabilisce, all'art. 4, che la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento assume il ruolo di Responsabile del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i rapporti tra il Titolare del trattamento e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di Dati, in qualità di Responsabili, devono essere disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare;

NOMINA

la Società quale Responsabile del trattamento dei Dati in relazione ai servizi o alle attività previste dal Contratto di affiliazione commerciale (di seguito il Responsabile).

La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Compiti del Responsabile

Nell'ambito dei servizi o delle attività previste dal Contratto, il Responsabile deve:

1. eseguire il trattamento dei Dati
 - Associazione all'AC e all'ACI Gestione degli adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto associativo con l'AC e l'ACI;
 - iscrizione al club ACI Storico;
 - Servizi complementari per il Socio (rinnovo automatico tessere associativa e pagamento della tassa automobilistica, rimborsi soccorsi stradali, iscrizione a corsi di guida sicura, ecc.) afferenti alle seguenti categorie di soggetti *interessati: clienti e soci*;

2. effettuare i trattamenti per le sole finalità connesse all'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni dettate dal GDPR, dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (Codice privacy), da ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito la Normativa Applicabile), nonché nel rispetto delle istruzioni fornite con la presente nomina e in eventuali ulteriori specifici atti che, ove presenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, garantendo la tutela dei diritti degli Interessati;
3. garantire che non tratterà né utilizzerà in alcun modo i Dati per finalità proprie ovvero per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione del Contratto;
4. informare il Titolare se, a suo parere, una qualsiasi delle istruzioni fornite si ponga in contrasto con previsioni di legge o regolamentari, ovvero, se lo stesso Responsabile sia soggetto ad obblighi normativi che potrebbero rendere, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
5. segnalare al Titolare i trattamenti che presentano o possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
6. collaborare con il Titolare nell'esecuzione di tutte le attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA);
7. adottare, in conformità alla Normativa Applicabile, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza dei Dati, in particolare, contro i rischi di modifica, distruzione o perdita, anche accidentali, divulgazione o accesso non autorizzati, trattamento non consentito o non conforme alle finalità;
8. predisporre e tenere aggiornato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del GDPR, il Registro delle attività di trattamento dei Dati svolte per conto del Titolare, da esibire su richiesta di quest'ultimo nonché in caso di ispezioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
9. conservare i Dati oggetto di trattamento per conto del Titolare garantendone la separazione, anche di tipo logico, da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto;
10. garantire che nelle attività di trattamento dei Dati siano rispettati i principi di cui all'art. 5 del GDPR ovvero la liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
11. assicurare che in caso di raccolta dei Dati venga resa ai soggetti Interessati l'informativa ricevuta dal Titolare, di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, e che questa sia debitamente controfirmata dagli stessi;
12. provvedere, ove previsto, alla corretta acquisizione dei consensi resi dall'Interessato secondo le modalità indicate negli artt. 7 e 8 del GDPR garantendone la revoca in qualunque momento, previa comunicazione al Titolare entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, al fine di consentire al Titolare di adempiere all'istanza nei 30 (trenta) giorni normativamente previsti;
13. garantire ai soggetti Interessati il corretto ed efficace esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR - in particolare, accesso, rettifica, cancellazione,

limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento nonché il diritto a non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione nei termini previsti dall'art. 22 del GDPR - adottando misure tecniche e organizzative adeguate e dando, di ogni richiesta, comunicazione scritta al Titolare, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, attraverso la casella di posta elettronica **corrispondenza@aciroma.it**;

14. nominare, nell'ambito della propria struttura, i soggetti deputati all'esecuzione delle attività di trattamento dei Dati per conto del Titolare, garantendo che abbiano ricevuto un'adeguata formazione in tema di protezione dei dati personali e fornendo loro adeguate istruzioni circa le modalità del trattamento conformemente a quanto stabilito dal presente Atto e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Normativa Applicabile, vigilando, altresì, sulla loro corretta osservanza;
15. garantire l'affidabilità dei soggetti che, nell'ambito della propria struttura, accedono ai Dati del Titolare assicurando che siano vincolati al rispetto di adeguati obblighi di riservatezza in relazione alle operazioni di trattamento da essi effettuate, anche per il periodo successivo alla scadenza del Contratto;
16. collaborare con il Titolare in occasione di ispezioni o di richieste da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo a disposizione quanto eventualmente richiesto;
17. avvisare il Titolare - tempestivamente e, comunque, entro 3 (tre) giorni di qualsiasi richiesta o comunicazione relativa al trattamento dei Dati eventualmente ricevuta da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, inviando copia delle istanze all'indirizzo di posta elettronica **corrispondenza@aciroma.it** per concordare congiuntamente il riscontro da fornire.

Violazione della sicurezza e obblighi di notifica

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, deve notificare al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati (di seguito la Violazione della sicurezza o Data Breach) che si siano verificati presso la propria struttura, assistendo il Titolare medesimo nell'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Applicabile e fornendo la più ampia collaborazione alle competenti Autorità.

La comunicazione del Data Breach al Titolare del trattamento deve avvenire attraverso l'invio di una e-mail alla casella di posta elettronica **corrispondenza@aciroma.it** specificando: a) la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati; b) le probabili conseguenze per i diritti e le libertà degli Interessati; c) il punto di contatto presso il quale ottenere ogni altra informazione utile e necessaria a consentire al Titolare di procedere, se necessario, alla notifica della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR; d) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Responsabile per porre rimedio alla violazione.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta del Titolare.

Sub-Responsabili del trattamento

Il Responsabile, nell'esecuzione delle attività di trattamento per conto del Titolare, può ricorrere ad altro responsabile (di seguito il Sub-Responsabile) solo previa notifica scritta al Titolare medesimo, con l'indicazione di tutti i riferimenti del Sub-Responsabile e il contenuto essenziale dell'atto di nomina, sempre che il Titolare non vi si opponga entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della notifica.

L'atto di nomina del Sub-Responsabile deve contenere la descrizione analitica dei compiti assegnati in relazione alle attività di trattamento dei Dati del Titolare oggetto di delega, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni di trattamento, nonché la previsione dei medesimi obblighi posti a carico del Responsabile in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile e nel presente Atto.

In ogni caso, il Responsabile risponde dinanzi al Titolare dell'inadempimento degli obblighi a carico dell'eventuale Sub-Responsabile e di ogni altra azione od omissione posti in essere da questo o da altri soggetti terzi dallo stesso incaricati.

Comunicazione dei Dati a soggetti terzi

Il Responsabile del trattamento, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà comunicare i Dati ai soggetti terzi solo per l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari, ovvero per lo svolgimento delle attività afferenti l'oggetto del presente Contratto.

Trasferimento dei Dati all'estero

Qualsiasi trattamento effettuato dal Responsabile al di fuori dal territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste al Capo V del GDPR.

Audit

Il Responsabile garantisce al Titolare l'accesso ai propri locali, ai sistemi informativi in uso, agli atti, ai documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare il rispetto delle istruzioni fornite e l'adempimento degli obblighi di cui al presente Atto di nomina, sempre che tali verifiche non comportino l'analisi dei Dati di terze parti e che queste verifiche non contrastino con obblighi di riservatezza del Responsabile.

Gli eventuali costi correlati ai controlli posti in essere dal Titolare sono a suo carico salvo che emerga l'inosservanza, da parte del Responsabile, di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente atto.

Durata

Il presente Atto di nomina ha efficacia per tutta la durata del Contratto fatti salvi i casi di risoluzione anticipata.

Alla scadenza del Contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata, i Dati dovranno essere distrutti o restituiti al Titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dallo stesso con apposite istruzioni, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente i Dati e sempre che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale non ne prevedano la conservazione.

Il Responsabile attesta, per iscritto, l'avvenuta distruzione dei Dati una volta adempiuti gli obblighi previsti dal Contratto.

Disposizioni finali

Il Titolare del Trattamento si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le istruzioni fornite con il presente Atto di nomina.

Il legale rappresentante della Società, con la sottoscrizione dichiara di aver preso visione e accettato quanto stabilito dal presente atto di nomina.

Roma, _____

**Per il Titolare
Il Presidente**

.....

**Per il Responsabile
Il legale rappresentante**

.....





Automobile Club Roma

ALLEGATO L

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, SARA ASSICURAZIONI SPA E SARA VITA SPA COUPON A MARCHIO CONGIUNTO

PREMESSO CHE

- l'Automobile Club d'Italia - per delega degli Automobile Club - SARA Assicurazioni S.p.A. e SARA Vita S.p.A. hanno avviato un'iniziativa comune, diretta a promuovere e diffondere sul territorio nazionale sia i servizi e i prodotti istituzionali di ACI sia i prodotti assicurativi di SARA Assicurazioni e SARA Vita;
- l'iniziativa comune ACI-SARA consiste nella realizzazione e diffusione di un "coupon" a marchio congiunto, da distribuire ai *prospect* attraverso i rispettivi Punti di servizio presenti sul territorio nazionale al fine di costituire e condividere una banca dati personali nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- le Parti hanno definito un Accordo di collaborazione nell'ambito del quale sono state anche specificate le modalità di acquisizione e trasmissione reciproca dei dati personali e dei consensi raccolti per il tramite dell'iniziativa in questione;
- le Delegazioni ACI aderiscono alla rete della Federazione mediante un apposito contratto con gli Automobile Club in virtù del quale sono autorizzate all'utilizzo del marchio ACI e alla promozione, verso i Soci e i *prospect*, dei servizi e dei prodotti istituzionali dell'Ente nell'ambito del territorio di competenza dell'A.C. a cui fanno riferimento per tutta la loro attività;
- l'iniziativa in parola assume rilievo anche per le Delegazioni ACI in relazione alle specifiche attività da queste svolte;

Tutto ciò premesso

Il/la sottoscritto/a	
Legale Rappresentante della Delegazione ACI	(cod. Delegazione)
(Ragione Sociale)	
(Codice fiscale)	

(Partita IVA)	
(Indirizzo)	
(Comune)	(Provincia)
(Telefono)	(Email)

sulla base del rapporto in essere con l'Automobile Club Roma con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di:

- aderire all'iniziativa avviata da ACI - per delega degli Automobile Club Provinciali - SARA Assicurazioni e SARA Vita consistente nella distribuzione, presso i rispettivi Punti di servizio presenti sul territorio nazionale, dei "coupon" a marchio congiunto ACI-SARA al fine di costituire e condividere una banca dati personali provvista di specifici consensi;
- impegnarsi a distribuire presso il proprio Punto di servizio i sopra richiamati "coupon" e di seguire le istruzioni operative definite nell'ambito dell'Accordo di collaborazione ACI-SARA, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'ACI – per delega degli Automobile Club;
- essere informato, in modo pieno ed esaustivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa le modalità di trattamento dei propri dati personali resi in qualità di Legale Rappresentante per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità a questo comunque correlate.

Resta salva la facoltà di recesso in qualunque momento inviando una raccomandata all'Automobile Club sopra richiamato.

Il Legale Rappresentante

_____ 

Roma, _____